Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Sabato 13 Giugno** — **Numero 139**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35.***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **183** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti di commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione o cancellazione d'ipoteca.

Inoltre pagano all'Istituto, affinchè questo ne soddisfi il pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggiore somma quindici centesimi, che potranno per Decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui competere per il contratto e per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione d'ipo-

teche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto ;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive ;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo ;

e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il compenso sarà ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire della somma residuale.

Se al mutuatario originario subentrano più mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e il beneficio della riduzione, di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordin arie

Art. 2.

Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto ; e l'Istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

Art. 3.

Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi di cui all'articolo 1° e nella misura come appresso :

Per conto dell' Istituto in una somma corrispondente al diritto di commissione per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiori a lire 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualità, qualunque sia la durata del mutuo.

Nessun compenso è dovuto per quella parte del credito capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

Parimenti nessun diritto sarà dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta [mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro Istituto, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 4.

Gl'Istituti hanno facoltà di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, l'ammontare delle somme ricuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati.

In tal caso gl'Istituti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle quante, al valore nominale, corrispondono al residuo capitale del mutuo.

Art. 5.

Senza pregiudizio dell'obbligo della responsabilità dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione di ufficio prescritta dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1885, gl'Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Art. 6.

I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all' Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo già ipotecato all'Istituto.

Per la prova del trasferimento basterà la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l' Istituto prenderà nota.

In virtù di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l' Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione d'ipoteche, d'interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d' ingiunzione del pagamento, d'immissione dell' Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono esser diretti contro il debitore iscritto, quand'anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi con o senza divisione.

In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell' Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio.

Art. 7.

Per gli effetti dell'art. 1987, n. 2, Codice civile, lo Istituto del Credito fondiario eleggerà il domicilio nel luogo della sua sede, e tale elezione avrà efficacia

anche pei contratti vigenti quando sia annotata in margine all'elezione di domicilio fatta ai sensi del citato articolo.

Art. 8.

Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all' Istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Art. 9.

Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'Istituto, in seguito ad autorizzazione del presidente del Tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto che l'avesse accettata, la delegazione o cessione di fitti.

In tal caso l'Istituto potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto all'esecuzione mobiliare.

Art. 10.

Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto nell'istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 6, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore. La medesima regola sarà seguita qualora non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

Art. 11.

Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'Istituto e mediante ordinanza alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'Istituto, purchè la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell'Istituto il presidente revoca la nomina del sequestratario e annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per semestralità arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'articolo 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciere si recherà sul luogo per l'esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario vale citazione, affinchè esso possa trovarsi presente.

Art. 12.

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non si è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell' Istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Art. 13.

Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L' Istituto può domandare l' incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia.

Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'Istituto non ha l'obbligo di sottostare all'offerta ed alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo.

Art. 14.

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà a sensi dell'articolo 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito dell'Istituto e non vien fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'articolo 2045 del detto Codice, l'Istituto medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Art. 15.

Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto

ha facoltà di surrogarsi in una spropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di spropriazione la maggior quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª).

Quando l'Istituto che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione a senso dell'articolo 575 del Codice di procedura civile.

Art. 16.

Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzioni del bando saranno ridotti alla metà.

Art. 17.

La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile non ostante qualsiasi gravame.

Art. 18.

Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 9 a 15 sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagl'Istituti di credito fondiario nel caso dell'articolo 689 del Codice di procedura civile.

Art. 20.

Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a spropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non può essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.

Il prezzo ricavato dalla vendita è versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera *f*) della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Anche alle vendite a trattative private è applicabile l'articolo 27.

Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contanti.

Art. 21.

Tutti gli atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono scritti su carta da bollo da centesimi 50.

Art. 22.

L'imposta di ricchezza mobile sarà versata dagli Istituti direttamente nelle Tesorerie dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli.

Art. 23.

Gli Istituti hanno facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito o a privati, alle condizioni che riputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il relativo credito nei modi di legge.

Art. 24.

Gl'Istituti non possono acquistare immobili, tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente.

Gl'immobili dei quali gl'Istituti fossero divenuti o divenissero cessionari o aggiudicatari, per tutela dei loro diritti di credito, debbono essere venduti nel termine di dieci anni dalla cessione od aggiudicazione.

Art. 25.

Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul Credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agl'Istituti di credito fondiario.

Art. 26.

Nel caso di più lotti e più aggiudicatari, se alcuno di questi intende di approfittare del mutuo, l'Istituto ha facoltà di consentirlo alle condizioni stabilite nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, purchè l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralità scadute, gli accessorii e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua.

I diritti erariali saranno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinto e quella che continua. Per la parte che viene estinta sarà riscosso il quarto dei diritti erariali.

Art. 27.

Quando l'Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso della totalità del

mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle quante corrispondono alla differenza tra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario.

Nel caso di rivendita il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

La facoltà attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'Istituto.

Art. 28.

Gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 febbraio 1885 n. 2922, e della legge 17 luglio 1890 n. 6955, che siano contrarie alla presente legge.

Continuano ad aver vigore le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890 sopra citata e 6 maggio 1891, che regolano particolarmente l'Istituto Italiano di credito fondiario.

Art. 30.

Il Governo del Re ha facoltà di coordinare in testo unico e pubblicare per decreto Reale la legge (testo unico) 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª), la legge 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª), la legge 6 maggio 1891 n. 215, e la legge 8 agosto 1895 n. 519, e la presente.

Disposizioni transitorie.

Art. 31.

Durante dieci anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, è ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari.

Art. 32.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario per virtù della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni patrimoniali e concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o più Istituti singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione.

L'Istituto o gl'Istituti liquidatori godranno di tutte le facoltà, facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario. Essi dovranno essere autorizzati per decreto Reale secondo le leggi che regolano il Credito fondiario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo un regolamento speciale, approvato con decreto Reale, che disciplinerà la liquidazione.

Art. 33.

Gli Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quanto sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati e le spese giudiziarie sostenute.

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'Erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3.

Art. 34.

Le disposizioni della presente legge, in quella parte che non sia regolata delle disposizioni contenute negli allegati *R* ed *S* della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono applicabili anche agli Istituti di credito fondiario in liquidazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1896.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.
BRANCA.
G. COSTA.
G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA

Il Numero 193 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 luglio 1885, n. 3261, col quale furono classificate in prima categoria le opere di bonificazione dei terreni paludosi nel distretto di Chioggia, provincia di Venezia;

Veduta la domanda 18 novembre 1894 della Deputazione Amministrativa del Consorzio Foresto Generale in Cavarzere, debitamente autorizzata dall'Assemblea consorziale con deliberazione 26 ottobre 1894, per la concessione di eseguire una parte delle dette opere di bonificazione, e propriamente quella che riguarda la nuova inalveazione del canale dei Cuori, nel modo e coi beneficii ammessi dalle leggi 4 luglio 1886, n. 4962 e 6 agosto 1893, n. 463;

Veduto il parere 2 luglio 1894, n. 608, col quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riconobbe meritevole di approvazione, con alcune lievi avvertenze, il progetto all'uopo redatto in data 14 maggio 1894 dall'ingegnere Luigi Marchart;

Veduti gli altri pareri del 12 marzo e 31 dicembre 1895, coi quali il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si pronunziò favorevolmente alla chiesta concessione ed al progetto 26 ottobre 1895 dell'ingegnere Giovanni Scarpari, per una variante al progetto 14 maggio 1894 dell'ingegnere Marchart;

Vedute le deliberazioni del 14 gennaio e 18 aprile 1895, colle quali la rappresentanza del Consorzio Foresto Generale, debitamente autorizzata, accetta le condizioni a cui sarà subordinata la concessione;

Vedute le deliberazioni 7 novembre 1895 del Consiglio Provinciale di Venezia, e 24 e 25 ottobre stesso anno dei Consigli Comunali di Cavarzere, Cona e Chioggia, circa la rappresentanza della Provincia e dei Comuni nel Comitato esecutivo dell'opera;

Considerando che a termini dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1893, n. 463, il Consorzio di scolo Foresto Generale ha facoltà di funzionare anche come Consorzio speciale di bonifica, perchè il territorio interessato all'opera di cui domanda la concessione è tutto compreso nel perimetro del suo comprensorio;

Considerando che le opere di bonificazione di 1ª categoria, di cui ora si chiede la concessione, possono eseguirsi indipendentemente da tutte le altre riguardanti il distretto di Chioggia;

Considerando che il costo presuntivo delle opere medesime a termini dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1893, n. 463, è, secondo i due precitati progetti, di L. 457,693 00, e cioè:

Per lavori	L. 269,293 00
Per espropriazioni . .	» 123,251 59
Per lavori imprevisti. . .	» 35,148 41
Per direzione, sorveglianza e collaudo . . .	» 30,000 00
In uno	L. 457,693 00
cui aggiunto il 12 per 100 per maggiori spese o perdite non previste, giusta l'accennata disposizione di legge, in . .	» 54,923 16
ne risulta l'importo totale di	L. 512,616 16

Udito il parere del Consiglio di Stato;

A termini dell'art. 1° della legge 6 agosto 1893, n. 463;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Consorzio di scolo Foresto Generale in Cavarzere è concessa la esecuzione di una parte delle opere di bonificazione nel distretto di Chioggia, in provincia di Venezia, classificate in 1ª categoria col Regio decreto 2 luglio 1885, n. 3261 (serie 3ª) e consistente nella nuova inalveazione del canale dei Cuori per condurre le acque di scolo direttamente in laguna, sottopassando ai fiumi Brenta e Bacchiglione per mezzo della nuova botte a sifone alle Trezze.

Art. 2.

Il capitale necessario per l'esecuzione di quest'opera di bonifica, comprese le maggiori spese o perdite non previste, non esclusi la forza maggiore ed il caso fortuito, è stabilito in L. 512,616.16.

La concessione è fatta al Consorzio a tutto suo rischio e pericolo, e quali siano per risultare le spese per la completa esecuzione delle opere concedute.

Art. 3.

Le condizioni e modalità della esecuzione di tale opera sono determinate dal progetto esecutivo del 14 maggio 1894 dell' ingegnere Luigi Marchart e dal progetto di variante 26 ottobre 1895 dell' ingegnere Giovanni Scarpari, sui quali diede favorevole voto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza 2 luglio 1894 e 31 dicembre 1895.

Art. 4.

I lavori dovranno, sotto pena di decadenza, essere iniziati nel termine di un anno dalla data del presente decreto di concessione, e compiuti entro il termine di tre anni dalla data stessa.

Il Consorzio Foresto Generale decadrà dalla presente concessione nei seguenti casi:

1° Quando i lavori non venissero eseguiti perfettamente a norma delle buone regole d'arte ed in conformità dei relativi progetti approvati;

2° Quando nei lavori stessi si introducessero va-

rianti o addizionali che in linea tecnica non fossero state approvate dal Ministero;

3° Quando i lavori procedessero così a rilento da escludere la possibilità della completa esecuzione di essi entro il termine prescritto dal presente decreto;

4° Quando in qualsiasi modo si contravvenisse al disposto dell'art. 3 della legge 6 agosto 1893, n. 463.

Art. 5.

A norma degli articoli 4 e 11 della precitata legge 4 agosto 1893, lo Stato corrisponderà al Consorzio Foresto Generale, nei modi e termini fissati dall'art. 6 della legge medesima, e per la durata di anni venticinque, un'annualità fissa ed invariabile di lire ventunmilacinquecentoventinove e centesimi ottantasei (L. 21,529.86).

Dell'impegno sarà tenuto conto sui fondi stanziati e da stanziarsi nel Bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per le nuove opere di bonifiche di 1ª categoria, da eseguirsi a senso della legge 6 agosto 1893, n. 463.

Art. 6.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori sarà costituito un Comitato di cinque Membri, di cui tre eletti a maggioranza assoluta di voti dall'Assemblea Generale del Consorzio Foresto Generale, appositamente convocata a seconda del proprio Statuto, uno dal Consiglio Provinciale di Venezia ed uno dai tre Consigli comunali di Cavarzere, Cona e Chioggia.

I cinque Delegati eleggeranno nel loro seno il Presidente del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato saranno soggette alle prescrizioni della legge 10 febbraio 1889 sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali in quanto queste siano applicabili, escluse però le disposizioni degli articoli 159 e 160.

La sede del Comitato sarà in Cavarzere.

Art. 7.

Il Governo vigilerà l'andamento tecnico-amministrativo del Consorzio mediante un suo Delegato, nominato con decreto Ministeriale, il quale potrà assistere alle adunanze del Comitato e dell'Assemblea del Consorzio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1896.

UMBERTO.

C. PERAZZI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **194** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 79 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato col R. decreto del 16 dicembre 1888 n. 8860, serie 3ª;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno nel Corpo RR. Equipaggi è stabilita, per il corrente anno 1896, in lire *milleseicento.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1896.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **CXCI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 21 luglio 1891 num. CCCXLVIII, col quale la *Società italiana di beneficenza* in Alessandria d'Egitto veniva riconosciuta in qualità di Ente morale;

Viste le deliberazioni prese dalla Società medesima, riunita in assemblea generale nei giorni 1° dicembre 1895 e 23 febbraio 1896;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni introdotte nello Statuto della *Società italiana di beneficenza* in Alessandria d'Egitto, quali risultano dall'annesso *testo unico*, che sarà munito di *visto* e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1896.

UMBERTO.

CAETANI.

Visto: *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

STATUTI
della Società Italiana di Beneficenza
IN ALESSANDRIA D'EGITTO

Organamento della Società

—

Art. 1.

La Società italiana filantropica già costituita in Alessandria d'Egitto colla denominazione *Società italiana di beneficenza*, elevata ad Ente morale con regio decreto 21 luglio 1891, è retta dai presenti statuti.

Art. 2.

I capitali mobili e immobili appartenenti alla Società e quelli che saranno per appartenerle in progresso di tempo, qualunque ne sia l'origine, non potranno mai, ed in nessun caso, esser distolti dallo scopo di beneficenza a cui sono destinati.

Art. 3.

La Società comprende due categorie di soci: soci effettivi e soci benemeriti.

Art. 4.

È socio effettivo il cittadino italiano che goda dei diritti civili e che versi in una volta, o in rate trimestrali, una delle contribuzioni annue seguenti:

1° piastre 100;
2° » 200;
3° » 400 e più.

Art. 5.

Il personale consolare, il medico titolare della Società ed il personale da questa stipendiato, sono esenti da contribuzioni.

Art. 6.

La contribuzione del socio effettivo comincia a decorrere dal mese in cui fa domanda d'ammissione; però non potrà il nuovo iscritto prender parte alle riunioni dell'assemblea generale dei soci, fino a che non sieno decorsi 6 mesi dalla sua iscrizione.

Art. 7.

La sospensione della contribuzione per un anno intero, fa perdere la qualità di socio.

A riacquistarla, però, basta il versamento immediato di un semestre della contribuzione non soddisfatta ed il regolamento delle rate dell'annata in corso.

Il socio che avesse date le proprie dimissioni, potrà essere ammesso, dietro sua richiesta per iscritto, in Società, senza pagamento di arretrati.

Art. 8.

È socio benemerito qualunque persona, sia italiana che straniera, la quale concorra allo sviluppo ed incremento della Società con donazioni, od anche con segnalabile cooperazione personale.

Il Consiglio avrà il diritto di stabilire e designare i soci benemeriti.

Art. 9.

I nomi dei soci effettivi e benemeriti saranno iscritti in apposito elenco, affisso nella sala delle assemblee generali della Società.

Art. 10.

La Società è amministrata e rappresentata da un Consiglio che s'intitola: *Consiglio amministrativo della Società italiana di beneficenza*, ed è composto di un presidente e di undici consiglieri.

Art. 11

Il rappresentante d'Italia in Alessandria è presidente perpetuo di detto Consiglio.

Art. 12.

Sei consiglieri sono eletti dalla assemblea generale dei soci, e cinque sono nominati dal regio governo italiano.

Art. 13.

I soli soci effettivi hanno diritto di intervenire alle assemblee generali e di essere elettori.

I diritti spettanti al socio effettivo non possono essere esercitati che personalmente.

Art. 14.

Per essere eleggibile, oltre alla qualità di socio effettivo (art. 4), occorre il concorso delle seguenti condizioni:

a) non essere renitente alla leva;
b) non avere subito condanna penale;
c) avere la piena amministrazione dei propri beni;
d) non essere in istato di fallimento;
e) aver raggiunto l'età di 21 anni;
f) saper leggere e scrivere;
g) essere residente nel distretto consolare di Alessandria.

Art. 15.

I nomi degli eleggibili saranno inscritti in apposito elenco, che sarà formato dal Consiglio.

Tale elenco, depositato permanentemente nel locale delle adunanze generali dei soci, viene riveduto dallo stesso Consiglio nel mese di ottobre di ogni anno in cui seguiranno le elezioni.

Art. 16.

Lo stesso elenco, così riveduto e corretto, viene affisso alla porta della cancelleria consolare e nei locali della Società, durante la prima quindicina del mese di novembre di ogni biennio dandosi avviso ai soci della affissione, mediante il giornale designato per gli atti ed inserzioni del regio consolato.

Coloro che si crederanno lesi, potranno presentare, per iscritto, fino alli 25 novembre, i loro reclami, per essere esaminati dal Consiglio, che deciderà sui medesimi inappellabilmente.

Art. 17.

L'elezione dei consiglieri, per parte dell'assemblea dei soci, si fa ogni biennio, nella seconda domenica di dicembre.

Tosto dopo avvenuta la elezione dei consiglieri di nomina dell'assemblea, il rappresentante del Governo provvede alla designazione di quelli di nomina governativa.

Art. 18.

Ogni biennio il Consiglio si rinnova in parte, e cioè: 3 consiglieri nominati dall'assemblea dei soci e due di nomina governativa escono di carica, e, pel successivo biennio, 3 consiglieri di nomina dell'assemblea dei soci e 3 di nomina governativa escono, del pari, di carica e così, alternativamente, di seguito per ogni biennio.

La data anteriore di nomina, determina quali fra i consiglieri devono uscire.

Art. 19.

I consiglieri che escono di carica potranno essere riconfermati.

Art. 20.

Il Consiglio provvede all'incasso delle somme spettanti alla Società;

Delibera sull'impiego dei capitali a lei appartenenti, sull'accettazione di eredità, legati o doni, che le siano fatti; sulla promozione, continuazione o cessazione di azioni giudiziarie;

Determina, con appositi regolamenti, l'attuazione degli scopi della Società; provvede al regolare suo funzionamento e stabilisce la somma annua da erogarsi pel medesimo.

Però, ogni atto di mutuo, o di alienazione di beni, o importante oneri, o incremento di spese per la Società; ogni fondazione di nuovi istituti e, finalmente, ogni accettazione di donazione, o legato con condizione, dovranno essere approvati dall'assemblea generale.

Art. 21.

L'anno amministrativo della Società comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22.

Il Consiglio nomina annualmente, in gennaio, nel proprio seno, per squittinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, un economo, un cassiere ed un segretario.

Nella stessa seduta designa le speciali mansioni a cui sono

preposti gli altri consiglieri, per il buon andamento degli affari della Società e determina il servizio dei consiglieri di turno.

Art. 23.

All'economo e al cassiere saranno specialmente affidate la contabilità, la esazione dei proventi, ed, in generale, tutto quanto riguarda l'amministrazione finanziaria.

Art. 24.

I mandati di ogni pagamento, per conto della Società, fisso o mensile, stabilito in bilancio, saranno tratti, dall'economo, alla rispettiva scadenza e consegnati alla persona interessata, la quale, col quietanzarli, ne ritirerà l'importo dal cassiere.

I mandati gravitanti su l'articolo delle spese impreveduto e su di altri articoli variabili, non potranno essere spediti dall'economo, nè pagati dal cassiere, senza una precedente deliberazione del Consiglio, o, in caso di urgenza, senza un ordine scritto dal presidente; di che si farà menzione nel mandato.

In quest'ultimo caso, dovrà però sempre darsi comunicazione dell'operato, nella prima riunione del Consiglio.

Art. 25.

Tutti i titoli, valori e somme di moneta, appartenenti alla Società, dovranno essere depositati in una banca, da stabilirsi dal Consiglio.

Art. 26.

Indipendentemente da quanto può essere richiesto per i bisogni della Società, il Consiglio dovrà avere, come impiegati addetti al di lui servizio, un vice-segretario, un custode e due esattori.

Con speciale regolamento il Consiglio stabilirà il servizio dei predetti impiegati, come di qualunque altro fosse necessario di nominare.

Art. 27.

Il Consiglio si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e ogni qual volta sia convocato dal presidente.

Due giorni prima di ciascuna riunione periodica, sarà, dal segretario, inviato, al domicilio di ciascun consigliere, l'ordine del giorno delle materie da sottomettersi alla deliberazione del Consiglio.

Di ogni adunanza, il consigliere segretario redige processo verbale in speciale registro a ciò destinato, e detto processo verbale sarà firmato, previa lettura nella adunanza successiva, dal presidente e dal segretario.

Art. 28.

Il consigliere che, senza giusti motivi, si astenesse per quattro volte consecutive di intervenire alle adunanze, si ricusasse di prestare l'opera sua pel disimpegno delle funzioni rispettive, o si allontanasse dalla città in caso di epidemia, dovrà essere considerato come dimissionario.

Art. 29.

In caso di dimissioni o di impedimenti permanenti di uno o più membri, sarà proceduto alla loro sostituzione mediante nuova elezione.

Per quanto alla sostituzione dei consiglieri di nomina governativa, provvederà il regio console.

Gli eletti in sostituzione dureranno fino alle nuove elezioni.

Art. 30.

Le deliberazioni del Consiglio si prendono a pluralità di voti e sono valide, quando all'adunanza intervengono il presidente e almeno quattro consiglieri.

Le deliberazioni che si riferiscono a persone, saranno prese a voti segreti.

In caso di parità di voti, in siffatte deliberazioni, la votazione sarà interpretata nel senso più favorevole.

Quando avvenisse parità nelle votazioni palesi, sarà preponderante il voto del presidente.

Però, per le deliberazioni riguardanti qualsiasi elezione, nomina, surrogazione o destituzione di persone, impiego di capitale, accettazione di eredità, si richiederà la presenza almeno di otto consiglieri oltre il presidente e la maggioranza di due terzi almeno di voti.

Art. 31.

Il Consiglio compila ogni anno, nel novembre, il bilancio attivo e passivo dell'esercizio precedente, e fissa il bilancio preventivo pel successivo.

Detti bilanci, accompagnati da analogo rapporto e da un rendiconto sullo stato morale ed economico della Società, con menzione dei doni ricevuti nell'anno, saranno pubblicati per le stampe, comunicati ad ogni socio effettivo ed al governo e quindi presentati all'assemblea generale.

Nell'accennato rapporto saranno perpetuamente iscritti i nomi dei soci benemeriti, e, fino a tanto che pagano la contribuzione, i nomi pure dei soci effettivi, con l'ammontare delle rispettive quote.

Art. 32.

L'assemblea generale dei soci effettivi si tiene ogni anno, entro la prima quindicina di novembre e straordinariamente tutte le volte che sia reputato necessario dal Consiglio o dal presidente, oppure sia richiesta da venti soci effettivi, almeno, con domanda motivata.

Detta assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio, assistito dal segretario del medesimo, il quale ne redige il processo verbale, da conservarsi in registro speciale.

L'assemblea si riunisce nei locali della Società, o in qualunque altro che sarà designato dal presidente.

Art. 33.

La convocazione dell'assemblea generale si fa con biglietti d'invito del presidente, da doversi distribuire una settimana innanzi il giorno stabilito per la riunione, con indicazioni delle materie che formeranno oggetto di deliberazione.

Art. 34.

Le adunanze in prima convocazione saranno valide, quando almeno un terzo dei soci effettivi sia presente.

In seconda convocazione le adunanze saranno valide, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni delle medesime sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 35.

Allorquando il presidente comunicherà all'assemblea i bilanci annui redatti per cura del Consiglio, essa sceglierà, a maggioranza di voti, nel suo seno, due revisori per l'esame e verifica dei medesimi.

Questi revisori non potranno essere scelti fra i membri del Consiglio.

I revisori dovranno render conto del loro operato, mediante rapporto per iscritto, da comunicarsi al presidente.

Art. 36.

L'adunanza dell'assemblea per la elezione dei membri del Consiglio sarà presieduta dal presidente, il quale presiede pure l'ufficio elettorale, composto del segretario e di due consiglieri. L'ufficio elettorale, così composto, sceglierà fra gli elettori, due scrutatori.

Art. 37.

Nei casi di elezione l'assemblea s'intende aperta ed in permanenza per tutto il tempo in cui dura la votazione.

I soci potranno, separatamente, ed in qualsiasi delle ore designate, recarsi nei locali a ciò destinati, per dare il loro voto.

Art. 38.

La votazione comincia alle ore 9 antimeridiane e dura fino alle 12 meridiane.

Ogni socio elettore, al presentarsi, riceve dal presidente un bollettino spiegato, sul quale scrive il nome delle persone cui dà il suo voto.

Piegato il bollettino, lo consegna al presidente, che lo pone nell'urna.

Se un elettore non sa scrivere, o, sapendo scrivere, ne è impedito fisicamente, il suo voto sarà scritto dal presidente.

Art. 39.

Ogni questione che sia per insorgere nel corso della elezione, viene risoluta, immediatamente ed inappellabilmente, dall'ufficio elettorale.

Art. 40.

Alle ore 12 meridiane il presidente dichiara chiusa la votazione, permettendo però la deposizione del voto a quegli elettori che, in quel momento, si troveranno nella sala; quindi sarà proceduto allo squittinio dei suffragi, da tutti i componenti l'ufficio elettorale.

Art. 41.

Sono nulli i bollettini nei quali il votante si fece conoscere e quelli che non portino sufficiente indicazione delle persone proposte.

Art. 42.

L'ufficio elettorale pronunzia, a pluralità di voti, sopra le nullità, come sopra ogni altro incidente.

Art. 43.

Finito lo squitinio, il presidente proclama l'esito della elezione.

In caso di parità di voti, sarà eletto il socio più anziano di età.

I consiglieri eletti entrano in funzione il 1° gennaio successivo e la loro nomina viene ad essi partecipata dal presidente.

Art. 44.

Il processo verbale delle adunanze per le elezioni deve esser firmato da tutti i componenti il collegio elettorale e dai due scrutatori

Scopi della Società

—

Art. 45.

Gli scopi della istituzione sono:

a) L'assistenza medica agli indigenti, compresa l'ammissione all'ospedale;

b) Provvedere ai rimpatrii constatati necessari;

c) Concedere sussidii alle persone indigenti che, per sofferte infermità, siano inabili al lavoro, ed agli orfani poveri;

d) Sopperire alle spese di inumazione degli indigenti;

e) Promuovere ed esercitare atti di filantropia e carità cittadina.

Art. 46.

Le assistenze di che nell'articolo precedente, sono prestate in Alessandria ai soli italiani indigenti o bisognosi, e residenti in questo distretto consolare.

Art. 47.

I modi di attuare gli scopi della Società e di esercitare le assistenze, sono stabiliti dal Consiglio con appositi regolamenti.

Art. 48.

A vieppiù migliorare l'assistenza ai malati indigenti, la Società promuoverà la fondazione di uno spedale italiano, il quale prenderà nome di *Ospedale Umberto I.*

Art. 49.

I rimpatrii potranno essere proposti da qualsiasi consigliere, però saranno effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità consolare.

Art. 50.

L'assistenza medica gratuita, agli indigenti, viene impartita nella sede della Società e nello spedale.

Art. 51.

Il medico titolare della Società di beneficenza è il medico chirurgo governativo del regio consolato d'Italia in Alessandria.

Art. 52.

Le ammissioni all'ospedale non potranno esser concesse, se non ne sia constatata la necessità, da dichiarazione del detto medico, salvo i casi di evidente urgenza.

Art. 53.

Gli ammalati cronici non potranno essere ammessi all'ospedale che in via eccezionale, e temporaneamente, in attesa di ulteriore destinazione a cura della Società di beneficenza.

Della finanza della Società

—

Art. 54.

Le risorse finanziarie della Società, per l'attuazione dei suoi scopi, provengono:

a) dagli interessi dei capitali, titoli, valori esistenti attualmente, o che esisteranno in futuro, di proprietà della Società;

b) dalle quote dei soci effettivi;

c) dalle oblazioni, donazioni, ecc. di qualsiasi persona;

d) dalla sovvenzione governativa;

e) da qualunque provento straordinario.

Art. 55.

La Società, oltre i capitali attualmente esistenti, dovrà costituire un fondo mobile di riserva, non minore di franchi ventimila, onde provvedere a spese, o bisogni straordinari ed urgenti, che potessero eventualmente occorrere.

Art. 56.

Il fondo di riserva sarà formato prelevando annualmente il dieci per cento sui proventi della Società di che nel precedente articolo 54.

Il prelevamento sarà portato al venti per cento, qualora il fondo fosse stato intaccato per le eventualità previste all'articolo 55, e ciò fino alla effettiva sua ricostituzione.

Raggiunta la somma di lire italiane 20,000, il prelevamento annuale verrà ridotto al 5 per cento, a maggiore aumento della riserva.

Approvazione e modificazione degli Statuti

—

Art. 57.

I presenti Statuti non potranno essere modificati che dietro deliberazione dell'assemblea generale, da approvarsi dal governo.

Eventuale scioglimento della Società

—

Art. 58.

In qualunque evento e per qualsiasi causa la Società di beneficenza cessasse o si sciogliesse, tutto quanto si trovasse esistere pertinente alla medesima, e qualunque diritto ed azione che le competesse, passerebbe al regio consolato d'Italia in Alessandria, per disporne opportunamente, e nel modo che giudicherà migliore, in favore degli indigenti della colonia.

Roma, 23 aprile 1896.

Visto: *Il Ministro degli Affari Esteri*
CAETANI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto col quale il Prefetto di Foggia ha proposto, per gravi irregolarità, lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Roseto Valfortore;

Veduti gli atti;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo Regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Roseto Valfortore è sciolta, e la temporanea gestione di questa è affidata, a termini di legge, alla locale Giunta Municipale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DELLA GUERRA

TERZA lista di sottoscrizione a favore dei feriti di Adua iniziata dal R. Console in Melbourne.

	Franchi in oro		Franchi in oro
Mr. Sadler	26 25	A. Pedrazzoli	12 50
Mrs. Menzies	25 —	C. Giacomelli	12 50
Miss. Clarke	6 25	E. Battaiolla	6 25
Miss. Levinson	3 10	G. Tantamini	6 25
Mrs. R. Rimear	6 25	L. Pianta	6 25
Mrs. Mac Rower	3 10	B. De Luis	6 25
Mrs Lugg	6 25	D. Donesi	6 25
Mr. and Misses Millar	35 60	G. Berauli	2 50
Mr. Astruc	1 25	G. Senini	6 25
Miss Mc. Lean	3 10	M. Canali	6 25
Miss. Henriquez	3 75	S. Piazzi	2 50
Miss. Hay	3 10	S. Armanasco	6 25
Miss. Wenipole	3 10	M. Caratti	2 50
Mr. and Nas Baker	6 25	D. Giudicatti	2 50
Miss. Shaco	3 10	G. Della Turre	12 50
Mademoiselle Dreyfus	14 35	G. De Luis	3 10
G. Miglionico	12 50	P. Della Torre	6 25
P. Avallone	6 25	G. Ferrari	6 25
V. Galito	6 25	M. Bonazzi	2 50
D. A. Vietro	12 50	B. Menghini	2 50
N. Lauletta	6 25	C. Hükey	3 10
M. Cinquegrana	3 10	Sundarj	1 25
F. A. Labattaglia	5 —	A. Austin	1 25
A. Leone	3 10	G. Williams	1 25
G. Tramontana	2 50	G. Guatta	6 25
G. Vita	2 50	M. Fanchi	6 25
F. Curcio	6 25	A. Forrari	3 10
M. Evangelisto e famiglia	12 50	D. Cabassi	3 10
D. di Fuccio	2 50	S. Lorienzo	6 25
C. Bracchi	3 10	G. Bombardieri	3 10
F. Palormo	6 25	A. Bombardieri	3 10
A. di Modeno	3 10	D. Della Vedova	3 10
G. Lotierzo	7 50	G. De Quis	3 10
T. Torzillo	2 50	A. Della Vedova	2 50
G. Cinquegrana	12 50	B. Plozza	2 50
T. Luberti	3 10	B. Jacomb	3 75
B. Ferrari	9 35	H. Walters	6 25
C. Della Torre	12 50	D. Moratti	9 35
D. Della Torre	12 50	G. Moratti	6 25
G. Armanasco	6 25	G. Deprada	3 10
L. Bertogi	12 50	G. Vanari	6 25
B. Depiazzi	6 25	L. G. Borserini	6 25
G. Bombardieri	1 25	A. Galli	26 25
G. Lorenzini	6 25	G. Vorgona	3 10
P. Molinari	6 25	D.r Ryan Console di Turchia	25 —
P. Decampo	6 25		
		Totale Franchi in oro	611 25

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con RR. decreti del 24 maggio 1896:

De Marinis Nicola, computista di 1ª classe, collocato, d'ufficio, in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'assegno uguale alla metà dello stipendio di cui è attualmente provveduto, a decorrere dal 1° giugno 1896.

Cacace Comincio, computista di 1ª classe, collocato in aspettativa per due mesi, per motivi di famiglia, a decorrere dal 16 maggio 1896.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite miste seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 002969 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50;

» 002968 per L. 50;
» 002967 per L. 50;
» 002966 per L. 50;
» 002965 per L. 50 al nome di Pugno cav. Francesco fu *Andrea* domiciliato in Asti (Alessandria);
» 001710 per L 100;
» 001236 per L. 500 al nome di Pugno cav. Francesco fu *Evasio* domiciliato in Pinerolo (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pugno cav. Francesco fu *Evasio Andrea*, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detto iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 giugno 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto pubblico del 31 gennaio 1896, rogato Harbert Cristiam, Consigliere segreto della Corte di giustizia di Oldenburg (Amburgo Germania), registrato in Italia, Ufficio di Firenze, addì 21 aprile 1896 n. 9710 reg. 188 con L. 2,40 di tassa, i sigg. Stiemer Hermann di Stuttgart Berg (Germania) & Ziegler M. di Nachterstedt (Germania), hanno ceduto completamente e senza riserva alcuna alla Internationale Gesellschaft für Torfverwerthung Gesellschaft mit Coschrankter Haftung di Oldemburgo, la piena ed intiera proprietà dell'attestato di privativa industriale ad essi rilasciata da questo Ministero li 14 febbraio 1893, sotto il n. 33158 di registro generale, pel trovato dal titolo: « Nouveau procédé et appareil pour travailler des matiéres fibreuses organiques en forme de gros morceaux solides, pour en produire du turfole, de la paraffine, du goudron, des gaz de chauffage et d'eclairage et du coke en morceaux ».

L'atto di cessione suindicato fu, a norma e per gli effetti di cui l'art. 46 e seg. della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, presentato e registrato alla Prefettura di Firenze li 25 aprile p. p., ed il conseguente trasferimento venne segnato in questo Ufficio speciale della proprietà industriale nell'apposita rubrica dei trasferimenti al n. 1520.

Roma, li 10 giugno 1896.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
M. ROSATI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.
	REGIONE I. —												
1	Cuneo	24 25	23 ..	40 25	35 25	15 50	14 40	19 ..	18 25	34 ..	30 ..	170 ..	150 ..
2	Carmagnola *(Torino)*	25 87	25 29	36 ..	32 50	16 18	15 29	19 ..	18 50	36 ..	30 ..	160 ..	140 ..
3	Chivasso *(Torino)*	25 40	24 35	34 ..	31 50	17 22	15 60	17 ..	16 40	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
4	Alessandria	25 ..	.. ..	.. ..	.. ..	15 25	.. ..	16 ..	.. ..	34 ..	27 ..	170 ..	150 ..
5	Vercelli *(Novara)*	.. ..	.. ..	29 60	28 40	15 60	.. ..	.. ..	.. ..	31 70	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE II. —												
6	Pavia	24 50	23 75	32 ..	27 75	14 25	13 50	15 50	15 ..	36 ..	30 ..	.. ..	.. ..
7	Milano	24 50	23 75	36 07	32 32	17 50	16 25	14 75	.. ..	40 50	20 50	165 ..	148 ..
8	Como	24 50	24 ..	.. ..	.. ..	15 50	14 50	17 50	16 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9	Tirano *(Sondrio)*	24 ..	22 ..	41 ..	38 ..	20 ..	19 ..	20 ..	19 50	40 ..	30 ..	.. ..	.. ..
10	Bergamo	.. ..	23 50	38 50	26 20	15 50	13 50	17 ..	16 ..	36 50	26 ..	160 ..	120 20
11	Bréscia	25 40	24 ..	35 80	30 80	16 07	14 ..	16 80	15 80	39 ..	28 ..	145 ..	120 ..
12	Cremona	23 40	22 90	36 ..	34 ..	13 90	13 30	15 ..	14 50	37 ..	30 ..	.. ..	.. ..
13	Mantova	23 25	22 25	35 50	31 50	15 75	14 75	15 ..	14 50	22 50	15 50	160 ..	130 ..
	REGIONE III. —												
14	Vorona	23 25	22 37	36 50	31 50	16 87	15 75	15 25	14 50	50 10	29 30	117 80	92 13
15	Vicenza	22 33	21 83	38 ..	34 ..	18 50	17 50	15 50	.. ..	32 ..	26 50	.. ..	.. ..
16	Belluno	23 50	23 ..	40 ..	34 ..	17 ..	16 ..	16 50	.. ..	33 ..	27 ..	140 ..	100
17	Udine	.. ..	.. ..	43 24	33 86	16 24	14 76	.. ..	.. ..	35 ..	24 40	134 15	99 84
18	Conegliano *(Treviso)*	.. ..	.. ..	42 ..	33 ..	16 03	15 58	16 ..	.. ..	38 ..	32 ..	130 ..	112 ..
19	Treviso	22 25	22 ..	30 ..	38 50	14 90	14 65	15 20	15 ..	29 ..	25 ..	.. ..	.. ..
20	Dolo *(Venezia)*	22 50	21 75	36 ..	28 ..	16 50	14 ..	14 75	14 50	35 ..	23 ..	.. ..	.. ..
21	Noale *(Venezia)*	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
22	Padova	22 92	22 08	37 75	.. ..	16 ..	14 50	15 ..	.. ..	35 ..	30 ..	130 ..	86 ..
23	Rovigo	.. ..	22 50	35 ..	32 ..	16 ..	14 75	14 50	.. ..	50 ..	25 ..	145 ..	125 ..
	REGIONE IV. —												
24	Porto Maurizio	.. ..	.. ..	45 ..	40 ..	17 ..	16 ..	.. ..	.. ..	31 ..	27 ..	113 ..	102 ..
25	Genova	23 96	.. ..	38 14	32 19	15 87	11 14	11 37	14 29	32 50	25 50	107 50	.. ..
	REGIONE V. —												
26	Piacenza	23 18	22 91	.. ..	.. ..	13 92	13 07	16 ..	13 50	35 ..	30 ..	.. ..	.. ..
27	Parma	24 18	23 50	36 50	31 50	14 87	14 37	15 06	15 50	32 50	22 50	190 ..	140 ..
28	Reggio nell'Emilia	25 ..	24 ..	45 ..	42 ..	16 50	15 ..	17 ..	16 ..	34 ..	24 ..	220 ..	180 ..
29	Modena	24 88	23 75	45 50	41 50	16 25	12 ..	16 25	16 ..	23 50	19 ..	142 50	117 50
30	Ferrara	24 ..	23 25	45 50	38 50	14 12	.. ..	14 37	.. ..	30 50	13 50	145 ..	115 ..
31	Bologna	24 25	23 75	42 50	40 ..	15 25	.. ..	17 ..	15 75	32 50	27 50	162 50	142 50
32	Ravenna	24 75	24 50	48 ..	38 ..	13 75	13 50	16 50	14 ..	50 ..	35 ..	160 ..	155 ..
33	Forlì	25 25	25 ..	48 ..	42	14 25	14 ..	17 ..	14 ..	60 ..	30 ..	150 ..	125 ..
	REGIONE VI. —												
34	Pesaro	23 50	.. ..	.. ..	.. ..	13 ..	.. ..	17 ..	.. ..	32 48	24 98	116 ..	101 ..
35	Jesi	23 50	.. ..	51 ..	39 ..	14 25	14 ..	.. ..	.. ..	35 ..	31 ..	106 ..	100 ..
36	Macerata	23 ..	.. ..	.. ..	.. ..	13 50	.. ..	.. ..	.. ..	32 ..	26 ..	125 ..	105 ..
37	Ascoli Piceno	23 ..	22 ..	52 60	42 60	14 ..	.. ..	.. ..	.. ..	45 ..	35 ..	126 ..	100 ..
38	Foligno *(Perugia)*	25 00	24 31	50 ..	45 ..	14 76	.. ..	16 66	.. ..	34 ..	29 ..	90 ..	82 ..
	REGIONE VII. —												
39	Lucca	26 80	28 18	42 50	37 ..	13 11	12 9	16 25	13 50	30 ..	25 ..	125 ..	110 ..
40	Pisa	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
41	Livorno	25 50	25 ..	47 ..	42 ..	11 50	11 ..	18 50	18 ..	28 ..	21 ..	110 ..	100 ..
42	Firenze	28 ..	27 50	52 25	49 50	18 50	18 ..	17 50	17 ..	44 97	36 19	117 ..	110 ..
43	**Arezzo**	25 65	25 26	50 ..	40 ..	14 44	14 15	18 41	16 90	50 ..	46 ..	110 ..	105 ..
44	**Siena**	25 75	25 25	51 ..	37 ..	12 50	12 ..	14 75	14 ..	40 ..	32 ..	112 ..	90 ..
45	Castel del Piano *(Grosseto)*	24 50	23 50	45 ..	33 ..	17 ..	14 ..	14 ..	.. ..	35 ..	31 ..	105 ..	100 ..

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

pane in 72 mercati del Regno, dal 25 al 31 maggio 1896.

fatta eccezione pel pane e per la carne).

CARBONE DI LEGNA per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											BOVINA			OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual	(al chilogr.)	1ª qual.	2ª qual.	SUINA	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Piemonte.																	
10 50	9 25	2 50	2 10	4 90	4 90	7 40	6 40	.. 38	.. 33	.. 26	1 45	1 25	1 70	.. ..	1 10	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	2 80	2 20	.. ..	4 50	6 ..	5 ..	.. 38	.. 32	.. ..	1 37	1 16	.. ..	.. ..	1 10	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 35	1 90	.. ..	4 50	8 80	7 50	.. 33	.. 33	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 80	6 80	3 90	2 70	3 25	2 70	8 ..	7 ..	.. 40	.. 38	.. 22	1 60	1 20	1 70	.. ..	1 50	.. ..	1 40
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	9 50	8 20	.. 39	.. ..	.. ..	1 70	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Lombardia.																	
7 50	7 25	2 50	2 10	.. ..	4 12	10 ..	9 ..	.. 38	.. 25	.. 30	1 45	1 15	1 90	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9 80	8 80	4 45	3 85	.. ..	4 50	10 25	9 25	.. 42	.. ..	.. 37	1 70	1 45	1 90	1 30	1 30	1 30	1 30
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 38	.. 32	.. 26	1 50	1 40	1 60	1 30	.. ..	.. ..	.. ..
9 ..	7 ..	1 50	1 ..	.. ..	.. ..	9 ..	7 ..	.. 33	.. 35	.. 33	1 60	1 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 20	7 25	2 80	2 20	4 50	4 ..	9 20	8 ..	.. 39	.. ..	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	5 50	3 70	2 80	3 50	3 20	8 50	7 ..	.. 42	.. ..	.. ..	1 57	1 35	1 80	1 40	1 15	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 65	1 55	4 20	3 80	8 50	7 50	.. 38	.. 32	.. ..	1 45	1 20	.. ..	.. ..	1 05	1 ..	.. ..
11 25	10 ..	4 25	3 50	3 50	.. ..	7 50	6 50	.. 39	.. 31	.. ..	1 60	1 30	.. ..	1 20	1 80	1 20	1 20
Veneto.																	
8 25	8 ..	3 32	2 35	3 45	3 25	9 45	7 45	.. 44	.. 40	.. ..	1 70	1 37	1 57	1 31	1 56	.. 97	.. 97
10 ..	8 50	2 60	2 40	3 ..	2 75	6 ..	.. ..	.. 44	.. 33	.. ..	1 70	1 30	.. ..	1 40	1 40	.. ..	.. ..
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	6 ..	4 ..	.. 44	.. 40	.. 36	1 50	1 30	.. ..	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
7 01	.. ..	1 94	.. ..	.. ..	3 24	5 46	4 23	.. 41	.. 31	.. 21	1 35	1 20	.. ..	1 35	1 20	1 20	1 18
9 ..	8 ..	2 80	2 60	3 60	3 ..	4 80	4 10	.. 43	.. ..	.. 39	1 50	1 40	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	7 ..	3 37	2 62	4 ..	3 50	8 50	5 50	.. 42	.. 32	.. ..	1 80	1 30	.. ..	.. ..	1 60	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	2 80	3 ..	2 60	5 50	4 50	.. 44	.. 40	.. ..	1 50	1 40	.. ..	1 30	1 60	1 20	1 20
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	6 ..	2 65	2 40	2 85	2 85	7 ..	6 75	.. 44	.. ..	.. 36	1 70	1 40	.. ..	1 50	1 60	.. ..	.. ..
9 75	10 ..	2 60	2 20	1 75	1 50	4 50	3 50	.. 44	.. 38	.. 34	1 50	1 25	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Liguria.																	
9 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	7 ..	10 ..	7 ..	.. 35	.. 32	.. ..	1 20	.. ..	1 60	.. ..	1 20	.. 80	.. ..
8 50	.. ..	2 90	.. ..	.. ..	5 50	10 ..	8 50	.. 45	.. 40	.. ..	1 60	1 30	.. ..	1 60	2 ..	.. ..	1 60
Emilia.																	
7 50	9 50	2 70	1 75	3 87	3 62	7 62	6 75	.. 40	.. 30	.. ..	1 42	1 20	1 70	.. 90	1 ..	.. 80	.. 80
6 65	6 65	3 ..	2 65	3 60	3 60	8 ..	7 ..	.. 36	.. 33	.. 27	1 80	1 40	1 40	.. 85	1 05	.. 80	.. ..
7 20	.. ..	2 50	.. ..	4 ..	3 50	8 50	6 50	.. 37	.. 28	.. ..	1 70	1 40	1 40	1 10	1 20	1 ..	1 ..
8 25	8 70	1 90	2 70	2 75	2 35	5 85	5 ..	.. 40	.. 31	.. ..	1 65	1 35	.. ..	1 29	1 35	1 29	1 29
10 ..	8 ..	2 37	1 50	1 62	.. ..	5 50	.. ..	.. 45	.. 30	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 20	1 50	1 20	.. ..
.. ..	.. ..	1 70	2 25	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 42	1 32	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 ..	2 50	3 ..	2 50	4 50	3 50	.. 40	.. 35	.. ..	1 80	1 60	.. ..	1 60	1 60	1 50	.. ..
8 ..	7 30	3 30	3 ..	3 ..	2 40	3 ..	2 50	.. 36	.. 32	.. ..	1 60	1 50	.. ..	1 50	1 30	1 20	1 20
Marche e Umbria.																	
5 55	.. ..	2 80	2 30	3 50	3 ..	4 50	4 ..	.. 37	.. 31	.. ..	1 65	.. ..	.. ..	1 29	.. ..	.. ..	.. ..
6 75	7 50	1 60	2 50	5 50	5 ..	5 ..	4 50	.. 28	.. 25	.. ..	1 35	1 20	.. ..	1 05	1 05	.. 90	.. ..
6 25	6 75	2 15	2 25	4 50	3 50	7 50	5 ..	.. 30	.. 27	.. ..	1 65	1 20	.. ..	.. ..	.. 85	.. 75	.. ..
5 70	5 20	2 ..	1 90	4 50	2 50	6 ..	5 ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 05	.. ..	.. 75	.. ..
4 40	.. ..	1 30	1 10	3 30	.. ..	5 ..	.. ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 35	.. ..	.. ..	1 35	.. ..	.. 60	.. ..
Toscana.																	
7 50	5 50	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	7 ..	5 ..	.. 36	.. 33	.. ..	1 80	1 50	.. ..	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 ..	7 ..	3 ..	2 50	5 50	5 ..	12 ..	11 ..	.. 39	.. 36	.. ..	1 65	1 50	.. ..	1 80	1 50	1 20	1 60
11 10	8 10	2 80	2 60	2 70	.. ..	10 50	10 ..	.. 45	.. 40	.. 34	2 25	1 95	.. ..	2 ..	1 50	1 80	2 ..
5 50	5 ..	1 40	.. ..	4 ..	3 ..	7 80	6 ..	.. 28	.. 26	.. ..	1 44	.. ..	.. ..	.. ..	.. 75	.. ..	.. ..
6 ..	5 50	1 60	1 30	4 25	3 50	5 50	5 ..	.. 31	.. 30	.. ..	1 60	1 40	.. ..	1 20	1 ..	.. ..	1 20
9 50	4 ..	1 50	.. 90	3 50	2 10	6 ..	5 50	.. 30	.. 27	.. ..	1 35	1 20	.. ..	1 05	.. 90	.. 60	.. 90

(*Segue*) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.
	REGIONE VIII. —												
46	**Roma**	..	22 ..	42 ..	.. ..	13 75	13 12	14 85	14 35	43 ..	40 ..	80 ..	68 ..
	REGIONE IX. —												
47	**Teramo**	21 80	20 80	.. ..	.. ..	15 ..	14 63	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	.. ..	.. ..
48	**Chieti**	24 17	22 50	54 ..	41 ..	16 ..	15 ..	.. ..	.. ..	55 ..	50 ..	.. ..	.. ..
49	**Aquila**	26 60	21 20	.. ..	.. ..	16 20	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
50	**Campobasso**	23 44	22 27	51 ..	40 ..	14 98	13 30	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	102 ..	83 ..
51	**Foggia**	23 ..	22 ..	60 ..	55 ..	.. ..	.. ..	12 75	12 50	.. ..	.. ..	100 ..	.. ..
52	**Barletta**	24 ..	23 50	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	15 28	.. ..	28 ..	22 ..	80 ..	75 ..
53	**Bari**	25 ..	24 50	52 ..	38 ..	16 ..	15 ..	15 ..	14 ..	35 ..	30 ..	97 ..	83 ..
54	**Lecce**	24 ..	23 50	52 ..	45 ..	15 ..	.. ..	13 ..	.. ..	32 50	27 50	91 50	81 50
	REGIONE X. —												
55	**Maddaloni** *(Caserta)*	23 32	22 37	.. ..	.. ..	14 35	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
56	**Napoli**	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
57	**Benevento**	20 30	19 ..	.. ..	.. ..	14 ..	.. ..	17 45	.. ..	35 ..	30 ..	115 ..	95 ..
58	**Avellino**	23 ..	21 50	.. ..	.. ..	15 50	15 ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	.. ..	.. ..
59	**Salerno**	21 ..	19 ..	55 ..	38 ..	11 ..	10 ..	19 ..	17 ..	32 ..	22 ..	110 ..	100 ..
60	**Genzano** *(Potenza)*	24 ..	23 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	14 ..	.. ..	45 ..	35 ..	80 ..	70 ..
61	**Cosenza**	25 50	23 80	44 90	39 90	17 ..	16 14	17 32	15 80	44 ..	34 ..	111 ..	109 ..
62	**Catanzaro**	27 ..	26 ..	.. ..	.. ..	.. ..	17 ..	.. ..	15 50	.. ..	26 ..	.. ..	68 ..
63	**Reggio di Calabria**	27 50	26 50	50 ..	42 ..	16 ..	13 50	17 ..	16 ..	40 ..	34 ..	88 ..	85 ..
	REGIONE XI. —												
64	**Palermo**	25 66	24 90	40 50	29 ..	15 ..	14 ..	17 ..	.. ..	47 ..	37 50	95 50	73 ..
65	**Messina**	26 ..	24 ..	35 ..	32 ..	16 25	.. ..	16 ..	.. ..	26 ..	25 ..	74 ..	68 ..
66	**Catania**	26 15	25 84	27 50	26 ..	.. ..	.. ..	17 ..	.. ..	22 ..	18 ..	73 50	70 50
67	**Siracusa**	24 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	24 ..	.. ..	80 ..	.. ..
68	**Caltanissetta**	25 50	25 ..	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	50 ..	40 ..	90 ..	80 ..
69	**Girgenti**	27 ..	24 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	90 ..	80 ..
70	**Trapani**	27 60	25 86	55 ..	45 ..	.. ..	.. ..	17 05	.. ..	31 14	24 32	72 25	.. ..
	REGIONE XII. —												
71	**Cagliari**	24 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	33 ..	28 ..	125 ..	100 ..
72	**Sassari**	22 14	21 42	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	60 ..	50 ..	90 ..	79 50
	Mercuriali delle settimane precedenti non												
59	Salerno (11-17 maggio)	21 ..	19 ..	55 ..	33 ..	11 ..	10 ..	19 ..	17 ..	32 ..	22 ..	110 ..	100 ..
16	Belluno (18-24 maggio)	23 50	23 ..	40 ..	34 ..	17 ..	16 ..	16 50	.. ..	33 ..	27 ..	140 ..	100 ..
24	Porto Maurizio (18-24 maggio)	.. ..	.. ..	45 ..	40 ..	17 ..	16 ..	.. ..	.. ..	31 ..	27 ..	117 ..	103 ..
47	Teramo (18-24 maggio)	22 31	21 54	.. ..	.. ..	14 72	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	.. ..	.. ..
59	Salerno (18-24 maggio)	21 ..	19 ..	55 ..	38 ..	11 ..	10 ..	19 ..	17 ..	32 ..	22 ..	110 ..	100 ..
70	Trapani (18-24 maggio)	27 60	25 86	55 ..	45 ..	.. ..	.. ..	17 05	.. ..	31 14	24 32	72 25	.. ..

CONCLUSIONI.

Cereali: Il *frumento* si mantenne sempre deprezzato sulle piazze di Verona, Vicenza, Treviso, Genova, Jesi, Macerata, Roma (1ª qualità) e Genzano: aumentò di prezzo a Modena, Siena e Cagliari.

Il *riso* tranne un ribasso di prezzo sulla piazza di Vicenza, si mantenne invariato dappertutto.

Il *granturco* discese di prezzo a Brescia (2ª qualità), Padova, (2ª qualità) e Pesaro e salì a Vicenza (2ª qualità) e Foligno.

L'*avena* rialzò di prezzo a Conegliano e Padova.

Vino: Il vino ebbe ribasso di prezzo a Brescia e Vicenza e rialzò a Siena (2ª qualità) e Sassari: sul mercato di Modena mentre il vino di 1ª qualità salì di prezzo, quello di qualità inferiore discese.

del pane in 72 mercati del Regno, dal 25 al 31 maggio 1896.

CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO C DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.)	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.		BOVINA 1ª qual.	BOVINA 2ª qual.	SUINA	OVINA Castrato	OVINA Agnello	OVINA Pecora	OVINA Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Lazio.																	
.. ..	7 60	6 75	.. ..	2 12	.. 75	3 75	.. ..	.. 40	.. 35	.. 30	1 70	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Meridionale adriatica.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 27	.. ..	1 40	1 10	.. ..	.. ..	.. 80	.. ..	.. ..
8 ..	.. ..	3 ..	.. ..	4 25	3 75	.. ..	.. ..	.. 31	.. 26	.. ..	1 50	1 05	.. ..	1 ..	1 ..	.. 60	.. 60
5 50	5 ..	1 90	1 80	4 ..	.. ..	8 50	8 ..	.. 38	.. 28	.. ..	1 80	1 60	.. ..	.. 95	.. 85	.. 75	.. 85
8 ..	9 ..	3 30	4 ..	2 30	.. ..	6 ..	5 ..	.. 33	.. 28	.. ..	2 ..	1 60	.. ..	.. 85	.. 85	.. 55	.. ..
10 ..	8 ..	.. ..	3 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 34	.. 30	.. 18	1 90	1 30	.. ..	1 30	1 10	.. 90	.. 90
.. ..	8 ..	.. ..	3 ..	2 50	1 50	.. ..	.. ..	.. 36	.. 28	.. ..	1 90	1 60	.. ..	1 20	1 ..	1 20	.. ..
8 ..	7 ..	2 50	1 50	4 ..	3 ..	12 ..	11 ..	.. 34	.. 30	.. ..	2 ..	1 90	.. ..	1 40	1 20	1 10	1 10
8 ..	7 50	1 50	.. ..	3 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 33	.. 28	.. 20	2 10	1 60	.. ..	1 10	1 ..	.. ..	.. 90
Meridionale mediterranea.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 28	.. 22	.. 13	1 80	1 70	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 29	.. 24	.. ..	1 60	1 25	.. ..	1 10	.. 90	.. 70	.. ..
9 ..	8 ..	4 ..	2 50	3 ..	2 50	7 ..	6 ..	.. 34	.. 28	.. ..	1 80	.. ..	.. ..	1 ..	1 ..	.. ..	.. ..
7 50	7 ..	2 20	2 10	4 50	4 ..	6 25	4 75	.. 30	.. 25	.. ..	2 10	1 90	.. ..	1 40	1 10	.. 90	1 10
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 30	.. 25	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	1 10	1 ..	.. 90	.. ..
.. ..	6 50	.. ..	2 10	4 70	4 50	11 50	11 ..	.. 32	.. 20	.. ..	1 60	1 ..	.. ..	.. 90	.. 90	.. 60	.. 60
5 ..	5 ..	1 70	1 70	2 50	2 50	6 ..	.. ..	.. 36	.. 30	.. ..	1 80	1 40	.. ..	.. 90	.. 90	.. ..	.. ..
7 50	7 50	2 50	.. ..	7 ..	7 ..	9 ..	.. ..	.. 38	.. 34	.. 28	2 20	1 90	.. ..	.. 90	.. 90	.. ..	.. ..
Sicilia.																	
10 ..	8 ..	2 37	1 82	4 35	5 85	8 10	7 60	.. 42	.. 37	.. ..	2 62	1 37	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 ..	5 ..	2 70	2 40	6 ..	6 ..	9 ..	8 ..	.. 42	.. 38	.. ..	2 ..	1 75	.. ..	1 25	1 ..	1 ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 43	.. 36	.. ..	2 06	1 84	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
11 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 38	.. 32	.. ..	1 90	1 70	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9 ..	8 ..	2 ..	4 ..	2 50	2 50	5 50	4 50	.. 44	.. 40	.. ..	1 70	1 50	1 50	1 30	1 ..	1 10	.. ..
12 ..	11 ..	2 55	2 ..	4 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. 36	.. ..	.. ..	2 10	1 70	.. ..	1 30	1 ..	1 ..	.. ..
.. ..	9 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 38	.. 30	.. ..	2 12	1 50	.. ..	.. ..	1 20	.. ..	.. ..
Sardegna.																	
6 10	5 10	.. ..	3 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 45	.. 40	.. 32	1 25	.. ..	1 50	.. ..	.. 88	.. ..	.. ..
.. ..	6 87	.. ..	1 35	3 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. 45	.. 35	.. 25	1 15	1 ..	.. ..	.. ..	.. 68	.. 68	.. 68
pubblicate a tempo perchè giunte in ritardo.																	
7 50	7 ..	2 20	2 10	4 50	4 ..	6 25	4 75	.. 30	.. 25	.. ..	2 10	1 90	.. ..	1 40	1 10	.. 90	1 10
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	6 ..	4 ..	.. 44	.. 40	.. 36	1 50	1 30	.. ..	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
9 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	7 ..	10 ..	7 ..	.. 35	.. 32	.. ..	1 20	.. ..	1 60	.. ..	1 20	.. 80	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 27	.. ..	1 50	1 05	.. ..	.. ..	.. 70	.. ..	.. ..
7 50	7 ..	2 20	2 10	4 50	4 ..	6 25	4 75	.. 30	.. 25	.. ..	2 10	1 90	.. ..	1 40	1 10	.. 90	1 10
.. ..	9 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 38	.. 30	.. ..	2 12	1 50	.. ..	.. ..	1 20	.. ..	.. ..

Olio: Deprezzò a Porto Maurizio e Sassari: a Rovigo crebbe di prezzo quello di 1ª qualità.

Combustibili: Il *carbone* rincarò a Bergamo. La *legna* discese di prezzo a Bergamo (dolce), Vicenza e Messina (dolce).

Foraggi: Il *fieno* rinvilì sulle piazze di Carmagnola, Vicenza e Ravenna e salì di prezzo a Pavia, Brescia e Genova.

La *paglia* rincarò a Sassari.

Carni: Generalmente invariate o con incalcolabili mutamenti di prezzo in pochi mercati.

Pane: Le piazze di Barletta e Bari segnalarono ribasso di prezzo di qualche entità; in poche altre piazze si ebbero variazioni insignificanti.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 12 giugno 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta (ore 15 e 25).

COLONNA F., segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunica un invito al Senato per l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele in Milano.

Propone che s'incarichino di rappresentare il Senato una delegazione dell'Ufficio di presidenza e i signori senatori residenti a Milano.

(Approvato).

Comunica poi una lettera che contiene la domanda di collocamento a riposo del direttore degli uffici di segreteria comm. avvocato Chiavassa.

Si prende atto della domanda e in altra tornata si provvederà alla nomina del successore.

Seguito della discussione del progetto di legge: « *Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1891, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito* » *(N. 109).*

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 22 del regio decreto n. 503, così concepito:

Art. 22 – *Sostituire:*

« Ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di tre compagnie) e un deposito ».

MORRA prega il ministro di riservarsi la facoltà libera di composizione dei reggimenti alpini e di tornare alle 75 compagnie.

Prima di conservare tutti 5 i collegi militari e ridare il cavallo ai capitani, cose pure utilissime, non si sacrifichi l'indispensabile. E l è certo indispensabile la prima difesa delle Alpi.

DI SAN MARZANO. Non aveva intenzione di parlare sopra questo articolo, ma seconda un desiderio del senatore Cosenz, dando lettura di una di lui proposta.

La proposta è la seguente:

« Ogni reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore di 3 battaglioni ciascuno di 3 compagnie e di un deposito.

« In caso di mobilitazione sarà costituita la quarta compagnia in ciascun battaglione ».

Questo emendamento è così chiaro nei suoi effetti che non ha quasi bisogno di svolgimento. Tuttavia dirà qualche parola.

L'emendamento del senatore Cosenz ha lo scopo di ovviare alla probabilità che il nostro esercito in caso di guerra, entri in campagna con unità di un effettivo assolutamente inferiore a quelle di tutti gli altri eserciti d'Europa.

Dimostra come il passaggio da tre a quattro compagnie non abbia riuscire difficile.

Cita il precedente del 1870, per il quale delle unità organiche appena disciolte dovettero essere, per cagione della guerra allora scoppiata, immediatamente ristabilite.

È bene, secondo il parere del senatore Cosenz e secondo anche il suo, che la ricostituzione delle quarte compagnie sia stabilita per legge.

MEZZACAPO. Si associa alla proposta del senatore Morra.

Non si può perturbare ciò che è conseguenza di fatto: si torni dunque a settantacinque compagnie.

Quanto alla proposta Cosenz, svolta dal senatore di San Marzano, sobbene con qualche dubbio, pure l'accetta in via di transazione ed in omaggio all'illustre proponente,

La forza del battaglione deve oscillare fra i 900 e i 1000 uomini e, in ossequio a questo concetto, approva, ripete, l'emendamento Cosenz.

TOMMASI-CRUDELI. Ispirato da un grande amore all'esercito, si permette di dissentire dal senatore Morra.

Non bisogna dimenticare che i reggimenti alpini sono appoggiati nel nuovo ordinamento dai bersaglieri.

Quanto alla proposta Cosenz osserva che l'unità vera di combattimento, è la compagnia, non il battaglione. Ora il sistema Ricotti porta a 250 uomini la compagnia che è composta tutta di uomini che in quella compagnia hanno già servito e ne conoscono ufficiali e sottufficiali. (Bene).

Il battaglione è una unità immaginaria e sarebbe certo dannoso se in un battaglione composto di 3 compagnie solide e organiche, se ne ponesse una 4ª, più o meno improvvisata. (Bene).

È quindi favorevole alla proposta fatta dal ministro e dall'Ufficio centrale, che, dal punto di vista della fanteria, presenta notevoli vantaggi.

RICOTTI, ministro della guerra. Ringrazia il senatore Tommasi-Crudeli per le buone cose dette così bene.

Il concetto del senatore Cosenz, se fosse stato proposto come raccomandazione in tempo di guerra era accettabile; ma come articolo di legge non lo è.

Non lo è perchè la quarta compagnia riuscirebbe improvvisata e così nociva alla salda compagine delle altre.

Si pensi che le tre compagnie in guerra sono forti, ma non lo sono troppo davvero, cosicchè togliere da esse gli elementi per una quarta compagnia è cosa nociva.

Oggi sulla carta abbiamo 4 compagnie di 250 uomini per battaglione; ma, si badi, *sulla carta:* in realtà non arriviamo a 200 uomini.

Con 70,000 uomini di contingente annuo e otto classi non è del resto possibile far altro; le compagnie sono appunto di soli 185 uomini.

Prega pertanto gl'illustri proponenti di ritirare la loro proposta.

La legge non dice che il battaglione sulla formazione di guerra debba avere tre compagnie, e v'è quindi libertà.

Non vincoliamoci colla legge alle quattro compagnie: tale obbligo sarebbe la condanna piena e completa della legge.

Osserva sulla proposta Morra che la riduzione degli alpini è appena di un ventesimo, mentre quella della fanteria e dell'artiglieria sale al quarto, ed al sesto quella della cavalleria. Del resto la piccola riduzione è compensata dai reggimenti di bersaglieri bene allenati per la guerra di montagna.

In origine l'unità alpina di formazione era la compagnia, oggi invece è la brigata.

Prega dunque il senatore Morra di non insistere nella sua proposta.

Invoca infine contro le proposte degli onorevoli preopinanti le esigenze finanziarie.

MORRA. Poichè il ministro non vuole accettare la sua proposta, che pure è necessaria per la difesa alpina, a cui con minor celerità e minore slancio provvederanno i bersaglieri, ritira il suo emendamento.

BLASERNA, dell'Uff centr. Non è il momento di sollevare ora una questione di grossi calcoli: presto ne porgerà occasione la legge di reclutamento di cui l'oratore è relatore.

Ci troviamo di fronte a tre sistemi: quello Pelloux con centomila uomini di leva; quello Mocenni con settantamila; quello Ricotti con novantaduemila.

Col sistema Pelloux occorrono 8 classi e col sistema Mocenni 12, senza la riserva di complemento. Adunque le compagnie su 250 uomini non si possono formare.

Col sistema Ricotti le compagnie contate su 275 uomini sono mobilitabili su 6 classi. Questo enorme vantaggio si perderebbe colla creazione della quarta compagnia (Bene).

MEZZACAPO. Più la discussione procede, maggiori risorgono le difficoltà: non è questo il metodo di discutere una legge così notevole

Le statistiche delle leve danno pure migliaia di uomini che adesso svaniscono e non si vedono più.

L'onorevole Mocenni, solo per un anno, aveva un contingente di 70 mila uomini e nei successivi sempre avrebbe avuto 100 mila uomini.

Come adunque si critica un sistema a cui si dà una base inesatta?

Al senatore Tommasi-Crudeli osserva che per quanto sia vero tatticamente che la compagnia e una unità, pure le compagnie devono raggrupparsi in nuove unità, cioè in battaglioni.

Ora il battaglione di 750 uomini è una cosa che per la difesa del paese spaventa.

Insiste nel reputare necessario il battaglione a quattro compagnie in tempo di guerra.

Il senatore Blaserna oggi ci annunzia una compagnia di 275 uomini; ma allora la compagnia diventa un piccolo battaglione e occorre dalle un altro indirizzo.

Queste gravi discussioni ad ogni articolo di legge, rendono evidente che non si può decidere con certezza. Ed è appunto per questo che non voterà la legge.

RICOTTI. Col più grande dolore dichiara che non può accettare l'emendamento Cosenz.

PRESIDENTE. Osserva che la discussione si estese agli articoli 23 e 24.

All'art. 22 sono contrapposti due emendamenti: uno dell'Ufficio centrale, uno del senatore Cosenz.

Pone ai voti quello del senatore Cosenz che non è approvato.

L'emendamento dell'Ufficio centrale è approvato e l'art. 22 così emendato è pure approvato, esaurendosi anche la materia degli articoli 23 e 24.

Senza discussione si approvano gli articoli 25 e 26; si sopprime l'art. 27 e si approva l'art. 28.

Art. 29. *Sostituire:*

« Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, *di cinque squadroni, e di un deposito* ».

MEZZACAPO. Fu contrario alla diminuzione in guerra della nostra cavalleria, che non è soverchia neppure adesso.

Coll'attuale emendamento la riduzione è minore, ma avverte che esiste pur sempre.

L'art. 29 è approvato.

TAVERNA, relatore, all'art. 30 propone i seguenti emendadamenti:

« *b)* Quattro ispettorati d'artiglieria (retti da tenenti generali o maggiori generali);

« *f)* Ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna ».

MEZZACAPO, accetta la ricostituzione degli ispettorati generali d'artiglieria, ma fa voti perchè risorgano vitali e non semplicemente accademici.

È lieto che il ministro della guerra abbia consentito a conservare i 24 reggimenti d'artiglieria.

Le modificazioni sono approvate, e l'art. 30 così emendato è approvato.

Gli articoli 31 e 32, dei quali si propone la soppressione, non sono approvati.

Senza discussione si approva l'art. 33.

Agli art. 34 e 35 si propone dall'Ufficio centrale questo emendamento:

Art. 34 e 35. *Sostituire:*

« Art. 34. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, di brigate di due o più batterie o compagnie treno, o un deposito. In totale centoquarantaquattro batterie e trenta compagnie treno ».

Si propone ora di dire:

Art. 34.

« Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, di brigate a sei batterie, una o due compagnie del treno o un deposito.

« In totale trentasei compagnie del treno ».

MORRA. Chiede al ministro quale sarà il numero dei pezzi nelle batterie, che dice sarà di otto, mediante l'aumento di un certo numero di cavalli.

RICOTTI, ministro della guerra. La batteria può disporre di 70 quadrupedi ed è così più agevole la formazione a 8 pezzi.

MEZZACAPO. Non capisce più, ora che si torna a 24 reggimenti, la necessità di formare la batteria per otto pezzi.

MORRA. Ringrazia il ministro e si dichiara soddisfatto.

RICOTTI, ministro della guerra. Spiega come la batteria a 8 pezzi assicuri una maggior istruzione, una maggior forza media d'uomini, un maggior numero di cavalli.

L'art. 34 è approvato.

Art. 37. *Sostituire:*

« Ogni reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, di quattro brigate di due batterie, una compagnia treno, e un deposito ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il ministro propongono ora di dire:

Art. 37. *Sostituire:*

« Ogni reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, di otto batterie, una compagnia treno e un deposito ».

DI SAN MARZANO chiede perchè non sia più indicato il numero delle brigate, e se, tacendosi delle brigate, resti indeterminato il numero degli ufficiali superiori.

RICOTTI, ministro della guerra. Non ha difficoltà a che si indichi il numero delle brigate, ma preferisce che non lo si determini.

Quanto al numero degli ufficiali superiori occorre un po' di latitudine.

L'art. 37 è approvato nell'ultimo testo proposto.

Art. 38. *Sostituire:*

« Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di alcune brigate di due o tre compagnie, e di un deposito. In totale: ventuno brigate e sessantadue compagnie »,

Ora l'Ufficio centrale e il ministro propongono si dica:

Art. 38. *Sostituire:*

« Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di alcune compagnie e un deposito. In totale: sessantadue compagnie ».

MORRA DI LAVRIANO. Fa una proposta analoga a quella fatta per le compagnie alpine.

Prega il ministro di accettare l'aumento delle compagnie da costa e d'artiglieria, se è possibile sino all'ordinamento Mocenni.

RICOTTI, ministro della guerra. Molti aumenti ha già accettati: non può accettare l'attuale perchè importa un aumento nel bilancio che non può consentire.

Crede poi d'aver largamente provvisto al servizio d'artiglieria da fortezza.

MORRA. Convinto tuttavia della necessità dell'aumento, non insiste.

MEZZACAPO. Crede il ministro, sotto la sua responsabilità, assicurata la difesa delle coste?

RICOTTI, ministro della guerra. I progressi scientifici esigono due specialità: compagnie da costa e compagnie da fortezza. L'uno e l'altro servizio sono tutelati.

L'art. 38, nell'ultimo testo proposto, è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 39; si sopprime su proposta dell'Ufficio centrale l'art. 40.

Si approvano gli articoli 41 e 42.

Art. 43. *Sostituire*:

« Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, di brigate di due o più compagnie, e di un deposito. In totale: ventidue brigate, sessantacinque compagnie del genio e sette compagnie treno ».

L'Ufficio centrale propone ora di dire:

Art. 43. *Sostituire*:

« Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, di alcune compagnie, e di un deposito. In totale: sessantacinque compagnie del genio e sette compagnie treno ».

DI SAN MARZANO all'art. 43 credo che dovrebbe essere bene determinato che l'organizzazione del genio deve essere a brigate, poichè tacendo potrebbe ammettersi implicitamente che le brigate sono destinate a sparire.

RICOTTI, ministro della guerra. L'osservazione del preopinante è a proposito; ma assicura che la brigata esiste.

Ritira adunque l'ultimo emendamento.

TAVERNA, relatore, non ha difficoltà al ritiro d'un emendamento che è del ministro.

L'art. 43 è approvato nel testo seguente:

Art. 43. *Sostituire*:

« Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, di brigate di due o più compagnie, e di un deposito. In totale: sessantacinque compagnie del genio e sette compagnie treno ».

Gli art. 44, 45 e 45 *bis* senza discussione sono soppressi, come propongono Ufficio centrale e ministro.

Senza discussione si approva l'art 46.

MORRA, sull'articolo 47 dice che alla testa dell'ospedale principale di divisione, vi deve essere un colonnello che sarebbe il direttore di sanità.

Con ciò si ha una economia, senza scapito del servizio.

RICOTTI, ministro della guerra. Il progetto non si oppone ed egli entra nelle idee espresse dal senatore Morra; ma si riserva di studiare la cosa.

L'art. 47 è approvato.

Gli art. 48 e 49 sono approvati; gli art. 50 e 51, giusta la proposta concordata, sono soppressi.

Gli art. 52 e 53 sono approvati.

Gli art 54 e 55 sono soppressi giusta la proposta concordata;

L'art. 56 è approvato e l'art. 57 è approvato nel testo dell'attuale legge organica.

L'art. 58 è relativo alle scuole militari.

MORRA DI LAVRIANO. È sua opinione antica che l'Accademia militare e la Suola d'applicazione, potrebbero essere poste sotto un unico comandante, dal momento che dall'Accademia militare ora non escono che ufficiali d'artiglieria e genio.

MEZZACAPO. Si associa alla proposta del senatore Morra.

RICOTTI, ministro della guerra. Trova che la questione è molto piccola; dice che si fece già il tentativo di un unico comando, ma si trovarono degli inconvenienti. Quanto alla spesa, non è diversa nell'uno o nell'altro caso.

Anche per rispetto alla tradizione, gli parrebbe conveniente di conservare l'ordinamento attuale; però se i proponenti insistono non ha difficoltà ad accettare la proposta.

MORRA. Aggiunge alcune altre considerazioni, ma soggiunge che non intende di fare una proposta formale; preferirebbe il ritorno al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

BLASERNA, dell'Ufficio centrale. Essenzialmente per ragioni di locale, e anche per analogia all'ordinamento universitario, preferisce il testo proposto.

RICOTTI, ministro della guerra. Si associa al senatore Blaserna.

L'articolo 58 è pertanto approvato nel testo della legge organica fino alla lettera *d*; la lettera *e* è soppressa.

L'alinea *g* mantiene cinque collegi militari.

MORRA. Vorrebbe tre soli collegi militari e che gli allievi vi entrassero in età più avanzata e con studi civili più completi.

RICOTTI, ministro della guerra. La Commissione dei generali propose una riforma dei collegi militari col corso tecnico e classico completo, per modo che gli allievi possano anche non seguire la carriera militare e divenire poi ufficiali di complemento.

Ma così trasformati i collegi militari dovrebbero conservarsi in numero di cinque e certo costerebbero meno.

Però non ha difficoltà alcuna di rimettersene al Senato.

MORRA. Raccomanda che i collegi ora soppressi si riaprano man mano in modo che possano riattivarsi non entro due anni, ma per esempio entro quattro.

TAVERNA, relatore. Dimostra la necessità di cinque collegi per riguardo alla comodità delle famiglie

Quei collegi dettero buoni risultati e non è difficile renderli meno cari e coordinarne gli studi con quelli civili.

Consente che il ripristino si faccia gradatamente (Bene).

RICOTTI, ministro della guerra. Accetta le proposte del senatore Morra, appoggiate dall'Ufficio centrale.

L'art. 58, lettera *g* è approvato nel testo della legge organica

Gli alinea *i* ed *m* sono approvati nel testo dell'Ufficio centrale.

L'alinea *o* è soppresso.

L'art. 59 *bis* è approvato.

Si approva la modificazione proposta alla rubrica del titolo *B*.

Gli articoli 60 e 60 *bis*, per proposta concordata, sono soppressi.

L'art. 62 è approvato.

Si sopprimono, per proposta concordata, gli articoli 63, 64, 65.

Si approva la sostituzione del titolo del capo IV e l'art. 65 *bis*.

Si sopprimono per proposta concordata gli articoli 66, 67, 68.

Si approvano gli articoli 70, 75, 76, 77, l'aggiunta dopo l'art. 77 e l'art. 77 *bis*.

Art. 82. *Sostituire*:

« La milizia mobile consta di:

A) fanteria;

B) cavalleria;

C) artiglieria;

D) genio;

E) quadri di ufficiali del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare ».

In questo articolo l'Ufficio centrale e il ministro, concordi, propongono di dire nella lettera *E)*: « quadri di ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato, ecc. ».

L'art. 82, così emendato, è approvato.

L'art. 85, per proposta concordata, è soppresso.

L'articolo 86 è approvato.

Per l'art. 87 si propone dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro, questo nuovo testo:

Art. 87. *Sostituire*:

« La fanteria della milizia mobile è costituita di:

a) 720 compagnie di fanteria di linea;

b) 72 compagnie bersaglieri;

c) 48 compagnie alpini ».

TAVERNA, relatore, spiega l'emendamento proposto, il quale trova la sua ragione di essere nell'aumento delle unità organiche dell'esercito permanente, il quale obbligò a diminuire alquanto la milizia mobile.

Spiega inoltre perchè per la fanteria della milizia mobile si sia preferito di numerarla a compagnie piuttosto che a battaglioni.

Ci si è così avvicinati alquanto al sistema vigente in Germania.

MEZZACAPO. Coerente a quanto disse nelle precedenti sedute, esprime la sua poca fiducia sulle forze di milizia mobile, la quale non si sa bene cosa sia, essendo nei nostri ordinamenti deficientissima di quadri.

L'onorevole ministro si accontenta del numero, ma l'oratore non può accettare questo sistema.

RICOTTI, ministro della guerra. Avverte che la milizia mobile colle nuove proposte del Ministero venne diminuita di numero. Quanto ai quadri degli ufficiali, veramente, crede di aver dimostrato che coll'attuale progetto ci sono 600 ufficiali di più di quelli che non desse il sistema Moconni.

Abbandonato il terreno della quantità che non si poteva sostenere, ora si parla della qualità. Crede di poter affermare che gli ufficiali della milizia mobile posseggono le migliori qualità. Non bisogna ripetere sempre la stessa cosa errata, se no il Senato finirà per credere che egli ha torto, mentre ha ragione. (Si ride).

MEZZACAPO. Ripete che il numero nella milizia mobile l'abbiamo sempre avuto, nè è su di ciò che occorre fermarsi. Il numero non significa nulla, è la qualità che conta negli ufficiali. Ora il progetto dà o meglio conserva il numero, ma non dà la qualità.

Si è sempre detto che alla milizia mobile mancano ufficiali idonei — che essa anzi ha bisogno di ufficiali specialmente idonei.

L'art. 87 nel testo ultimamente proposto è approvato.

Art. 87 *bis*. La cavalleria della milizia mobile è costituita di ventisette squadroni che si formano presso i reggimenti permanenti e la legione carabinieri di Sardegna.

MEZZACAPO. Chiede come si formeranno questi 27 squadroni.

RICOTTI, ministro della guerra. Si formeranno come si formano ora i 24 squadroni di riserva.

MEZZACAPO. Di fronte al passato che era effimero, restiamo adunque nell'effimero ancora. Pensiamo dunque alle prime linee e non contiamo sopra forze che non ci sono.

L'art. 87 *bis* è approvato.

L'art. 88 è approvato nel testo seguente:

Art. 88. *Sostituire:*

« L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) settantasei batterie d'artiglieria da campagna;

b) otto batterie d'artiglieria da montagna;

c) sessantadue compagnie d'artiglieria da fortezza;

d) quarantatre compagnie del treno d'artiglieria.

Per proposta concordata si sopprimono gli art. 89 e 90.

L'art. 91 è approvato nel testo seguente:

Art. 91. *Sostituire:*

« Il genio della milizia mobile è costituito di:

a) sessantacinque compagnie del genio;

b) sette compagnie treno del genio ».

Gli articoli 92 a 93, giusta la proposta concordata, sono soppressi.

L'art. 97 si approva nel testo seguente:

Art. 97. *Sostituire:*

« La milizia territoriale è ordinata in:

a) trecentoventi battaglioni di fanteria a tre compagnie;

b) ventiquattro battaglioni alpini a tre compagnie;

c) trenta brigate d'artiglieria da fortezza. In tutto cento compagnie;

d) dodici brigate del genio. In tutto trentasei compagnie;

e) tredici compagnie di sanità;

f) tredici compagnie di sussistenza;

g) quadri di ufficiali di cavalleria, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario.

Si sopprimono gli articoli 100 e 101, giusta la proposta concordata.

Gli articoli 105, 106 sono approvati.

L'articolo 108 è ripristinato giusta la legge organica e secondo la proposta dell'Ufficio centrale e del ministro.

Gli articoli 109 e 110 sono soppressi.

Si rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 19).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 12 giugno 1896

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice-Presidente CHIMIRRI

La seduta comincia alle 10,5.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

RUBINI, perchè non si interrompa anche quest'anno la discussione del bilancio, propone che la discussione si estenda al disegno di legge: « Assegno e ripartizione di fondi per il quinquennio 1896-97 per la costruzione di strade nazionali e provinciali e richiesta di maggiori somme » in modo che si possa poi tener conto della discussione stessa quando si arriverà ai relativi capitoli.

PERAZZI, ministro dei lavori pubblici, non ha alcuna difficoltà ad accedere alla proposta dell'onorevole Rubini.

PRESIDENTE prega l'onorevole Rubini di ripresentare la sua proposta nella seduta pomeridiana, non potendosi ora modificare l'ordine del giorno.

VISCHI invita il ministro ad esprimere chiaramente gli intendimenti del Governo per ciò che si attiene alla costruzione delle strade ferrate solennemente promesse dal Parlamento e che il Paese attende con giusta e legittima impazienza.

Dà lode al ministro del disegno di legge concernente l'aumento del concorso chilometrico dello Stato per le ferrovie private, e si augura che quel disegno di legge costituisca un avviamento all'adempimento degli impegni ferroviari già assunti.

Prega poi l'onorevole ministro di provvedere una buona volta alla costruzione del brevissimo tratto di ferrovia che deve congiungere la stazione col porto di Gallipoli, tratto per il quale altre volte furono inscritte le somme necessarie nel bilancio, che poi vennero distratte.

Gli raccomanda inoltre di munire la stazione di Gallipoli di una bilancia proporzionata ai carichi che ivi si fanno e di far proseguire sollecitamente i lavori di escavazione già intrapresi nel porto di Gallipoli.

Infine dimostra la urgenza e la necessità di rendere obbligatorî i consorzi, non solo per la conservazione, ma altresì per le esecuzioni delle opere di bonificazione stimolando poi la iniziativa privata ov'essa si manifesta tarda. (Bene!)

BRUNICARDI invita il Governo a fare una revisione delle strade nazionali; a portare la sua attenzione sulle opere idrauliche di seconda categoria; a presentare un disegno di legge che regoli la materia delle bonifiche, stabilisca il fabbisogno pel loro compimento, e ripartisca in un determinato numero di esercizi i fondi occorrenti.

Dimostra la necessità di studiare il servizio economico delle strade ferrate, facendo vive raccomandazioni al ministro di risolvere questo problema.

Si unisce al relatore nel chiedere la maggiore sollecitudine nelle liquidazioni.

Oramai non crede possibili maggiori economie nel bilancio già troppo stremato; alcune economie possono soltanto aversi riformando certe leggi e usando maggiore parsimonia in certi contributi.

Conclude presentando due ordini del giorno che tendono ad alleviare il bilancio e non ad aggravarlo, e perciò spera che saranno accettati dall'onorevole ministro. (Bene! Bravo!)

PERAZZI, ministro dei lavori pubblici (Segni di attenzione), esordisce ricordando alla Camera il disegno di legge per assegno di fondi per le strade nazionali e provinciali, e l'altro per lavori e provvisto per le linee ferroviarie in esercizio; e spera che la Camera li approverà come il Ministero li propone: con che si

avrà il risultato di far ragione a molti legittimi desideri, e di ottenere anche un'economia nel bilancio.

Accenna alla grande diminuzione portata nella spesa per le opere pubbliche, che però ha avuto una dolorosa ripercussione nelle entrate del bilancio. Accenna anche alla grave riduzione portata nel personale e dice che fra ufficiali del Genio civile e impiegati straordinari a circa tremila salirono i collocati in disponibilità e licenziati.

Dichiara che il Ministero intende mantenere assolutamente gli stanziamenti di bilancio, quali sono stabiliti in questo che si discute.

Intende di non porre mano ad alcuna nuova opera senza i progetti definitivi e debitamento approvati; di studiarsi che i lavori siano diretti da uomini esperti, e affidati in quanto sia possibile alle Società cooperative; di meglio definire l'azione degli ispettori compartimentali nella sorveglianza delle opere pubbliche. E con questo spera di evitare le numerose liti che pesano sul bilancio dei lavori pubblici, mentre si verificano di rado nell'Amministrazione della guerra che pure ha notevoli costruzioni.

Risponde all'onorevole Guerci che il personale del Genio civile ha molto valore; e che, incoraggiandolo e migliorandone la carriera, potrà rendere gli utili servizi che un tempo si ebbero da questo Corpo, al quale si onora di avere appartenuto per lunghi anni.

Quanto al desiderio di affidare alle Provincie e ai Comuni molte attribuzioni, in fatto di Opere pubbliche ora di spettanza del Ministero, ricorda che il compianto Baccarini aveva studiato un disegno di legge in proposito, e si propone di riprenderlo in esame con l'intendimento di condurlo a termine.

E d'altronde nota che l'amministrazione già si è messa su questa via, e con la legge delle bonifiche del 1893 che ha dato buoni risultati, e col disegno di legge testè presentato alla Camera per la sistemazione del porto di Genova. Questo disegno di legge è stato presentato all'intento di esonerare lo Stato non della spesa che deve sostenere, ma della direzione delle opere nuove e della manutenzione che sarebbero affidate ad un Consorzio.

Non crede necessario fare un'inchiesta sul passato delle costruzioni ferroviarie. Una inchiesta fu già fatta dall'onorevole Saracco, e l'amministrazione ne ha tratto utili norme per l'avvenire.

All'onorevole Ferrucci, il quale lamentava la mancanza di un indirizzo costante e razionale nell'amministrazione dei lavori pubblici, dice che, avendo fatto parte, insieme al compianto Spaventa, della Commissione parlamentare per la legge del 1879, sostenne che quella legge dovesse essere circoscritta alla rete principale e per le altre linee dovesse lo Stato limitarsi ad un contributo; ma le idee ch'egli sostenne insieme al compianto collega non ebbero il sopravvento.

E quello che avvenne non deve attribuirsi ad imperfezione di organismi amministrativi, ma a vizio intrinseco di quella legge.

Assicura l'onorevole Brunicardi che gli studi da lui raccomandati saranno compiuti per vedere se occorra riformare la legge sulle opere pubbliche.

Conviene nelle osservazioni dello stesso onorevole Brunicardi intorno all'esercizio delle ferrovie e promette di studiare l'argomento.

Ringrazia l'onorevole Marescalchi d'averlo proclamato amico degli operai; lo è veramente, e darà opera per togliere gli attriti sorti tra il personale ferroviario e le Società col cuore di antico operaio; ma desidererebbe che il personale dimostrasse, da parte sua, tutto lo zelo ond'è capace.

Agli onorevoli Brunetti e Vischi dichiara che il Ministero ha assunto l'impegno di non aumentare le spese dello Stato oltre i limiti assegnati nel presente bilancio; che, per le ferrovie, ascendono a 25 milioni e mezzo. Egli non può quindi promettere se non che questa somma verrà effettivamente ed interamente erogata in nuove costruzioni ferroviarie.

Non consente con gli stessi oratori, circa l'inesecuzione della legge del 1893 sulle bonifiche; risultandogli che la costituzione dei Consorzi procede regolarmente e con una rapidità, che sembra anche soverchia al ministro del tesoro. In ogni modo farà oggetto di serio esame le loro osservazioni.

A particolari domande dei deputati Vischi e Radice risponderà sui relativi capitoli.

Venendo a Roma (Segni d'attenzione) dichiara, che nessuno può superarlo nell'amore suo per Roma che è di data antica e nel desiderio ch'essa sia degna capitale d'Italia.

Appena giunto al Ministero si occupò quindi con interessamento dei lavori per Roma e venne alla conclusione che si possa in breve tempo appaltare il Lungo Tevere di Ponte Sant'Angelo a Ripa Grande, un gran tratto dei collettori a destra e a sinistra del Tevere, non che la sistemazione del porto di Ripa; opere le quali ammontano complessivamente a dieci milioni e mezzo.

Vi sono ancora difficoltà per la demolizione di una parte del manicomio e di una parte degli ospedali; ma esse mediante i buoni accordi presi col presidente del Consiglio, col ministro dell'istruzione pubblica e col commendatore Silvestrelli, sono prossimo ad una soluzione; giacchè le cliniche saranno al principio dell'anno scolastico trasferite nel Policlinico, che egli intende sia condotto a termine entro il corrente anno con la ulteriore spese di un milione e mezzo.

Quanto al Palazzo di giustizia, occorrerebbe per ultimarlo una spesa di quindici milioni.

Ora si deve procedere all'appalto per la importante somma di nove milioni. E ciò si farà appena saranno compiute alcune formalità di secondaria importanza relative alla liquidazione delle imprese passate ed alla formazione dei modelli. Non occorrerà, egli spera, per esaurire coteste formalità, molto tempo, e così si potrà mettere sollecitamente mano al compimento di quella grande opera.

In tutto dunque si avranno in Roma altri venti milioni di lavori governativi, oltre ai lavori di adattamento dei locali di S. Spirito.

Quanto all'allacciamento della stazione di Trastevere con Termini, riconosce trattarsi di un'opera non solo utile, ma necessaria. Ma quest'opera (come altre non meno necessarie, per esempio, il completamento della Cremona-Borgo San Donnino e della Cuneo-Ventimiglia) è subordinata alle esigenze del bilancio.

Viene al porto di Roma (Segni di viva attenzione). Intorno a questa questione esporrà l'opinione del Governo. Appena giunto al Ministero, l'oratore si occupò dell'affare. Due ditte estere domandarono la concessione e l'esercizio di un porto ad Ostia e della ferrovia di allacciamento con Roma.

La concessione è chiesta per 70 anni. Si domanda allo Stato il contributo annuo di 1,200,000 lire, e la cessione gratuita di 24 chilometri di arenili.

Il Consiglio superiore, interpellato dal suo predecessore, esaminò il progetto presentato e il 15 febbraio 1896 concluse che, convenisse istruirlo nei riguardi nautici, commerciali, economici, ecc., riservando quindi ogni ulteriore apprezzamento.

In sostanza, dunque, il progetto come era presentato non era sufficientemente istruito per un preciso giudizio. Fu invitato il ministro del Tesoro ad esprimere il suo parere sul lato finanziario della cosa ed anche il suo collega rilevò la sua opinione.

L'oratore esaminò egli stesso l'affare: nacquero in lui parecchi dubbi. Azitutto, è necessario costruire un porto ad Ostia, mentre non abbiamo i fondi per completare quello di Civitavecchia? (Commenti).

Inoltre un'opera di questo genere affidata ai privati sarà poi condotta a termine senza coinvolgere la responsabilità dello Stato?

E tanto più questo dubbio è grave perchè si domanda non solo un contributo annuo, da pagarsi, è vero, ad opera compiuta, ma la cessione di 24 chilometri di spiaggia. (Commenti).

Innanzi a questi dubbi, forse esagerati, consultò i colleghi del Ministero; il Consiglio dei ministri, dopo aver rilevato la importanza dell'opera, riconobbe la necessità di studiare la questione a fondo, ciò che si sta facendo.

Intanto il Ministero, per mostrare il suo vivo interesse a questa questione, ha ritenuto conveniente che nel disegno di legge per il porto di Genova si inseriscano anche disposizioni applicabili a nuovi porti. Dichiara a questo proposito che, se vi hanno disposizioni in questo disegno di legge che creino un impedimento pel porto d'Ostia, potranno essere modificate.

Osserva poi che sarebbe stato più utile a Roma il progetto di un porto nella città, secondo l'idea del generale Garibaldi. Col porto a Ostia non si vedranno giungere a Roma che dei vagoni di merci simili a quelli che vi giungono da Civitavecchia. (Si ride).

Riservandosi sui capitoli di trattare alcune questioni sollevate dai vari oratori, ringrazia intanto la Camera della cortese attenzione. (Vivissime approvazioni. — Moltissimi deputati si comgratulano con l'oratore).

La seduta termina alle 12,10.

SEDUTA POMERIDIANA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

La seduta comincia alle 14,5.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

BONIN, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'interrogazione del deputato Farinet « sui provvedimenti che intenda prendere per richiamare al rispetto dei trattati il Governo Svizzero, il quale persiste a mantenere quarantene proibitive contro il bestiame transitante pel passaggio del Gran San Bernardo; e ciò sebbene i bollettini sanitarii della provincia di Torino siano talmente rassicuranti che il bestiame italiano è ammesso liberamente al transito pel passaggio del Sempione. »

Espone le condizioni che pone la Svizzera al passaggio del bestiame. Sa che il Cantone del Vallese introdusse di recente un periodo di osservazioni di trenta giorni per il bestiame che, introdotto per l'alpeggio, viene poi messo in commercio. Nessuna differenza si fa fra il passo di San Bernardo e quello del Sempione. Si accordano unicamente per il bestiame destinato all'uso dell'Ospizio del Sempione, facilitazioni che sarebbero probabilmente estese anche all'Ospizio del San Bernardo se esso le chiedesse.

FARINET nota che si tratta di difficoltà ormai abituali, come lo provano le interrogazioni che ogni anno su questo argomento vengono svolte nella Camera; ma sono dirette esclusivamente ad ostacolare il nostro commercio.

Esorta quindi il ministro a sostenere con vigore i diritti dei nostri connazionali.

BONIN, sotto segretario di Stato per gli esteri, assicura che il Governo, se alcuna misura ingiustificata gli venisse segnalata, si adopererebbe attivamente presso il Governo svizzero per ottenerne la revoca.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ai deputati Morelli-Gualtierotti e Tizzoni, che lo interrogano « per conoscere i criterii coi quali sono state modificate dalla circolare 27 maggio u. s., n. 32, le norme stabilite dalla legge Casati circa la nomina del rettore della Università. »

Esposti i precedenti relativi alla materia, nota che, per consuetudine, si è stabilito in Italia il sistema elettivo nella nomina del rettore; ond'egli stimò opportuno estendere a tutta l'Italia il sistema introdotto con la legge Imbriani del 1861, e che aveva fatto a Napoli buonissima prova. Tale estensione non viola la legge Casati, perchè l'assemblea dei professori fa semplicemente una proposta, ma la nomina è sempre riservata al Re.

MORELLI-GUALTIEROTTI, non può dichiararsi soddisfatto ritenendo che la circolare abbia violato la legge Casati; secondo la quale la proposta deve partire dal ministro e non dai professori.

Col sistema adottato dall'onorevole ministro difficilmente un rettore rimarrà in carica più di due anni e la frequente mutazione dei rettori non può che nuocere alla buona disciplina delle Università e suscitare in esse maggiori attriti.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, ripete che egli non ha fatto che regolare un sistema di elezione già introdotto da una circolare Coppino del 1876 e consacrato dal regolamento del 1890.

Comprende i danni del troppo frequente avvicendarsi di uomini nelle cariche pubbliche, ma stima maggiori quelli che derivano dall'infeudamento delle cariche stesse. Ed aggiunge che a Napoli, Università difficile a governarsi se altra mai, il sistema fece prova eccellente. Se ora non darà buoni risultati, egli ritornerà al sistema del 1880.

BRANCA, ministro delle finanze, risponde ai deputati Garavetti e Giordano-Apostoli, che lo interrogano « per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare o proporre relativamente all'imposta gravante sui terreni estimati nel catasto come vigneti e per i quali è venuto a cessare il reddito imponibile a causa della fillossera. »

Dichiara che il ministro non ha facoltà di sospendere l'imposta che per un anno, e promette che ne farà uso per la Sardegna.

GARAVETTI non comprende come si possa limitare un provvedimento che sospende per un anno l'imposta, quando trattasi di una causa d'improduttività permanente; imperocchè, cessando il reddito, vien meno il fondamento dell'imposta. Ritiene applicabile al caso l'articolo 33 della legge 1° marzo 1886, ed invoca quindi una speciale disposizione legislativa.

Branca, ministro delle finanze, riconosce la necessità di provvedimenti d'ordine generale ed assicura che ha in animo di presentarli.

Discussione della proposta di legge per aggregazione del comune di Sambuca Pistojese al secondo mandamento di Pistoja.

LOVITO prende occasione della presente proposta di legge per invitare l'onorevole ministro a chiarire in qual modo intenda correggere le circoscrizioni mandamentali create per effetto della legge di riduzione delle preture, circoscrizioni che hanno spostato troppo legittimi interessi. A suo avviso converrebbe raggruppare i casi somiglianti e presentare per essi un solo disegno di legge.

COSTA, ministro di grazia e giustizia, ritiene d'aver già chiaramente espresso i suoi intendimenti in proposito quando dichiarò che intende andare a rilento nel rimestare le circoscrizioni e che con la legge promessa sulle Sezioni di pretura gli errori più gravi incorsi nella circoscrizione mandamentale verranno corretti.

LOVITO prende atto delle dichiarazioni del ministro.

(Il disegno di legge è approvato).

Presentazione di una relazione.

DONATI presenta la relazione sul disegno di legge per l'esercizio delle linee di proprietà dello Stato: Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio.

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

MAGLIANI, parlando sul primo capitolo: « Personale del Ministero, » prega l'onorevole ministro di non ritardare più oltre le promozioni degli impiegati degli Economati dei beneficii vacanti; osservando che, trattandosi di amministrazione autonoma, tali promozioni non recherebbero aggravio al bilancio dello Stato.

CLEMENTINI chiede se il ministro intenda riordinare il ruolo del personale addetto alla Divisione di ragioneria presso il Ministero di grazia e giustizia, che l'esperienza ha dimostrato insufficiente per modo che, in aiuto de' quindici impiegati di ruolo, si dovettero assumere settanta straordinari.

CERIANA-MAYNERI raccomanda al ministro di non distrarre

le rendite degli economati a favore del basso personale del Ministero e ad altri scopi estranei a quell'istruzione e di provvedere al più presto alle nomine e promozioni del personale addetto agli economati in conformità degli organici.

Si associa poi alla raccomandazione dell'onorevole Magliani e si compiace dei propositi dell'onorevole ministro contrarii alla soppressione o menomazione degli economati che, in omaggio ai principii di giustizia e di beninteso decentramento, devono essere mantenuti integralmente.

BORSARELLI, associandosi alle raccomandazioni degli onorevoli Magliani e Ceriana-Mayneri, relative agli Economati, prega il ministro di rendersi ben conto che l'erogazione dei redditi di essi vada a beneficio di quei poveri sacerdoti che ne hanno diritto.

FUSCO L. lamenta che l'economato generale di Napoli non provveda, come sarebbe suo debito, alla manutenzione degli edifici ecclesiastici; disperdendo la massima parte delle sue rendite nel mantenimento di una amministrazione eccedente i bisogni reali; ed'invoca un migliore ordinamento di quell'economato.

MAZZA richiama l'attenzione del ministro sulla condizione degl'impiegati straordinari dipendenti dal suo Ministero invocando a loro riguardo provvedimenti definitivi.

COSTA, ministro guardasigilli, riconosce giusti gli appunti inseriti nella relazione a proposito degli impiegati del Ministero, i quali provengono da sorgenti diverse e non hanno un trattamento uniforme.

Si studierà di riordinare questo personale per il futuro esercizio; ma occorrerà aumentare gli stanziamenti, in modo che tutti, non soltanto i ragionieri e gl'impiegati degli Economati, possano avere innanzi a sè la possibilità di un legittimo avanzamento. (Approvazioni).

Si renderà poi conto esatto della condizione degli Economati, e, se occorreranno provvedimenti e riforme, non esiterà a farne, affinchè neppure un centesimo degli Economati sia distolto dai fini legittimi.

Dichiara poi all'onorevole Mazza che il Governo intende occuparsi e risolvere uniformemente la condizione degli straordinari, pei quali egli farà quello che potrà nei limiti delle sue attribuzioni.

FILÌ-ASTOLFONE, relatore, insiste nel lamentare la disarmonia e lo squilibrio che vi è tra il personale del Ministero e la somma e la qualità del lavoro che spetta a ciascun ordine d'impiegati e nell'invocare una radicale e sollecita riforma negli organici, nella quale si tenga il debito conto anche degli straordinari.

(Approvansi i capitoli dal primo al settimo).

MICHELOZZI lamenta che siasi troppo trascurata fino ad ora la statistica notarile, che pure ha tanta importanza. Raccomanda poi al ministro di non dimenticare che anche il notariato reclama urgenti riforme.

COSTA, ministro guardasigilli, assicura l'onorevole Michelozzi che egli annette somma importanza alla statistica degli atti notarili e che intende che essa si compia regolarmente.

(Approvansi i capitoli dall'8 al 13).

MANNA raccomanda la sorte dei portieri giudiziarii, i soli portieri che non abbiano la protezione delle leggi, osservando che il provvedere ad essi non produrrebbe alcun aggravio al bilancio. (Bene!)

NAPODANO deplora che, per imperfetta e difettosa applicazione della legge Zanardelli, quella riforma, che era destinata a rialzare le sorti della magistratura, si traduca invece in una nuova causa di decadimento.

Invoca quindi dall'intelligenza e dall'esperienza del ministro provvedimenti che assicurino il paese sull'andamento dell'amministrazione della giustizia.

ENGEL crede che sia un dovere di umanità quello di evitare che le conseguenze dei reati ricadano sulle innocenti famiglie dei condannati e però prega il ministro di raccomandare ai procuratori del Re di stabilire per l'espiazione della pena il periodo dell'anno che trae seco minori danni. Lo prega altresì di inculcare loro una grande prudenza nell'accordare i riconoscimenti dei figli illegittimi, che spesso sono inspirati unicamente da bassa speculazione.

CIBRARIO osserva che la mole di lavoro svariato che incombe ai magistrati nei grandi centri impedisce che i magistrati stessi attendano al loro ufficio con quella serenità e quella profondità che sono indispensabili perchè la giustizia risponda ai bisogni ed alle aspettazioni del paese, e però richiede provvedimenti.

FACHERIS, concordando col preopinante nel lamentare l'eccessivo lavoro che aggrava i magistrati di alcuni tribunali, come, ad esempio, quello di Milano, chiede che il numero dei magistrati venga proporzionato al lavoro che essi debbono compiere. (Bene!)

NASI deplora l'abuso delle inchieste segrete a carico di magistrati, ma ancor più deplora che si fondino provvedimenti su tali inchieste, sopprimendo il diritto della difesa, o che, quando esse non dànno alcun risultamento, se ne tenga conto nelle caratteristiche personali.

Aggiunge che se i reclami sono fatti dai funzionari per la difesa delle loro ragioni, se ne chiamano giudici quei superiori medesimi cui si riferiscono i reclami.

Raccomanda poi al ministro di sottrarre i cancellieri all'arbitrio dei segretarii delle Procure generali; arbitrio più forte delle più alte protezioni e delle ragioni della giustizia.

Ritiene necessario quindi che il ministro stabilisca un sistema di garanzia a benefizio di tutte le classi del personale giudiziario, esercitì la più rigorosa ed attiva vigilanza per non abbandonare i deboli che non hanno alcuna difesa.

TARONI domanda se sia vero che alcune Società ferroviarie accordino biglietti di gratuita circolazione a magistrati, suscitando legittimi sospetti sull'indipendenza dei magistrati favoriti.

DE FELICE osserva che soltanto per errore venne compresa tra le Preture soppresse quella di Misterbianco, e chiede al ministro se intenda riparare a quell'errore, che produsse gravi danni.

FALCONI chiede al ministro di dare completa attuazione alla legge del 1890 elevando gli stipendi ai giudici di tribunali ed ai pretori che fino ad ora non ebbero alcun aumento mentre furono migliarati gli stipendi dei presidenti, dei vice presidenti e dei procuratori del Re.

FLAÙTI raccomanda la sorte di alcuni vice pretori che attendono da anni la promozione che loro spetta. Deplora gl'immensi danni subiti da loro per effetto della legge 1890. Ricorda i precedenti parlamentari. Accenna ai servizi che cotesti giovani magistrati hanno reso per lo passato e che rendono tuttora; e quindi sembragli evidente il dovere dello Stato di provvedere alla loro sorte con disposizioni che ne determinino la condizione.

Conclude esprimendo fiducia che il ministro troverà opportuni rimedi agli inconvenienti lamentati, e riconoscerà le esigenze di una giusta causa.

MAGLIANI si associa a quanto ha detto l'onorevole Flaùti, firmatario della proposta di legge relativa ai vice-pretori.

Aggiunge però la viva raccomandazione di conferire, quando ne sia il caso, altri uffici d'ordine secondario nelle procure regie a questi benemeriti, quanto trascurati funzionari. Aspetta fiducioso una risposta degna dell'equità d'un ministro di giustizia.

COSTA, ministro guardasigilli, terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Cibrario, e non esiterà a presentare anche, ove occorra, un apposito disegno di legge.

Ha prescritto poi che i magistrati non possano accettare funzioni di amministratori di Opere pie, e curerà con la maggiore energia acchè i suoi ordini siano eseguiti.

All'onorevole Engel osserva che la questione della esecuzione delle sentenze è regolata da precise disposizioni di legge. Il Governo può ammettere che, come ora accade quasi sempre, per legittime considerazioni private, il pubblico ministero, sulla sua

responsabilità, sospenda l'esecuzione di alcune sentenze; ma non può ordinare esso stesso che non si rispettino le norme del Codice di procedura.

Dice poi che da due anni la Commissione per la statistica giudiziaria, sta facendo profondi studii intorno alla tutela da dare alla infanzia abbandonata. Ignora i fatti denunziati dall'onorevole Taroni, e promette di prendere informazioni in proposito. All'onorevole De-Felice osserva che, per la pretura di Misterbianco, occorrerebbe una legge speciale: meglio quindi sarà provvedere, se ne sarà il caso, con la legge generale delle sezioni di pretura.

Quanto ai portieri giudiziari, studierà il miglior modo di migliorare la loro sorte, possibilmente col disegno di legge che dovrà provvedere a quella degli uscieri.

A proposito del tirocinio giudiziario di cui parlò l'onorevole Napodano, si riporta alle dichiarazioni che fece durante la discussione generale.

Agli onorevoli Flauti e Magliani non può dare promesse precise e assolute, non avendo elementi sufficienti. Ma certamente studierà la posizione di coloro dei quali si interessarono, e vedrà se sia il caso di presentare un provvedimento legislativo.

Riconosce la giustizia delle osservazioni dell'onorevole Falconi, ma lo prega di non insistervi per ragioni di bilancio.

Promette all'onorevole Facheris che ove, bene studiata la questione, riconosca la necessità di aumentare i magistrati in alcune sedi giudiziarie, saprà proporre al Parlamento gli opportuni provvedimenti. Intanto dice che, con recente decreto, furono applicati al tribunale di Milano, tre giudici e tre aggiunti.

Concorda coll'onorevole Nasi nell'intento di garantire i magistrati da ogni maniera di arbitrio, e di escludere dall'amministrazione della giustizia ogni estranea influenza. Ma non può ammettere neanche il sospetto sui capi delle Corti; e la loro indipendenza lo fa tranquillo che tale intento si raggiunga sempre.

(Si approvano i capitoli 14 e 15).

CELLI raccomanda al ministro di ovviare ai molti inconvenienti che derivano dalle perizie mediche e chirurgiche giudiziarie, da conseguirsi con esame.

Chiede poi che nei processi penali, i dibattiti dei periti a difesa e di accusa si facciano non in presenza del pubblico, ma dinanzi a una giuria tecnica. (Commenti).

COSTA, ministro guardasigilli, ringrazia l'onorevole Celli di aver sollevato la grave questione delle perizie, e dice che sarebbe favorevole all'idea di creare, come in altri paesi, un istituto di periti ufficiali. Ma se questo non può farsi per ora, studierà se e come si possa attuare l'idea suggerita dall'onorevole Celli.

(*Approvansi i capitoli* 16, 17 e 18).

AMBROSOLI al capitolo 18 *bis* nota che, malgrado le due leggi 29 luglio 1875 e 6 aprile 1879, la questione delle residenze notarili non fu mai precisamente regolata; tanto che i ministri e i procuratori del Re sono obbligati a diramare frequenti circolari ai Consigli notarili per richiamarli all' osservanza delle leggi medesime.

Domanda perciò al ministro se non sia il caso di studiare una parziale riforma della legge in modo da conciliare gli interessi dei privati col rispetto dovuto alla legge.

COSTA, ministro guardasigilli, riconosce meritevoli di studio le osservazioni dell'onorevole Ambrosoli, e non mancherà di tenerle in grandissimo conto.

(*Si approva il Capitolo 18 bis*).

ZAVATTARI, al capitolo 19, raccomanda al ministro di provvedere alla condizione delle famiglie degli uscieri giudiziari.

COSTA, ministro di grazia e giustizia, dichiara di accogliere con tutto il cuore la raccomandazione dell'onorevole Zavattari compatibilmente colle esigenze del bilancio.

BARZILAI chiede al ministro che, per la graduatoria dei candidati uscieri giudiziari, siano rispettate le disposizioni della legge del 1876.

COSTA, ministro guardasigilli, risponde che sta già esaminando la questione, e che si propone di riordinare questa parte del servizio.

(Si approvano il capitolo 19 e tutti gli altri del bilancio che è approvato nello stanziamento complessivo di lire 32,818,817.20).

Discussione dei bilanci del Fondo pel Culto, e del fondo di beneficenza della città di Roma.

(Si approvano i primi 6 capitoli).

VISCHI, al capitolo 7, raccomanda la conversione del patrimonio di beni stabili in titoli del Debito pubblico, e che si incoraggino le affrancazioni dei canoni dovuti al Fondo pel Culto con questo si otterrebbe una migliore e molto più economica amministrazione.

Invita poi il ministro a studiare se non sia il caso di fondere questa amministrazione con quella del Demanio, mantenendo separate le contabilità.

COSTA, ministro guardasigilli, risponde che i beni stabili, che rimangono al Fondo pel culto sono quelli soltanto, dei quali, per varie ragioni, non ancora riuscì a liberarsi; e che l'amministrazione è del tutto consenziente nel concetto ora manifestato dall'onorevole Vischi.

Ripete poi, come disse nella discussione generale, che crede prematuro il passaggio del Fondo pel culto al Demanio dello Stato.

(Si approvano il capitolo 9 e tutti gli altri del bilancio, dell'entrata del Fondo pel Culto — Si approvano inoltre i primi 13 capitoli della spesa).

BUTTINI al capitolo 14 legge un brano di relazione del direttore generale del Fondo pel culto, dal quale risulta che una sentenza che condanna il Fondo pel culto a pagare 223,000 lire, è passata in giudicato per equivoco dell'avvocatura erariale.

Domanda se e quali provvedimenti siansi presi.

COSTA, ministro di grazia e giustizia, dice essere conforme al vero la narrazione del fatto citato dall'onorevole Buttini. L'Amministrazione fece tutte le dovute indagini, dalle quali risultò che ci fu l'equivoco di un funzionario superiore ad ogni sospetto. E in ogni modo, anche se si fosse interposto appello, il Fondo pel Culto in quel caso aveva torto, o avrebbe dovuto in ogni caso pagare.

(Si approvano i capitoli 14 e gli altri fino al 31).

BRUNETTI GAETANO al capitolo 32 invita il ministro a far dichiarare assegno reale e non personale quello destinato alle chiese parrocchiali per aumento di congrue. In tal modo potrebbero fruirne anche i funzionanti da parroco. Non crede poi legale la distinzione, che, a proposito di questi supplementi di congrua, si vuol fare tra parrocchie autonome e parrocchie dipendenti da vescovadi o arcivescovadi.

BUTTINI si associa alle raccomandazioni dell'onorevole Brunetti, ed esprime il pensiero che questo supplemento di congrua non debba esser soggetto alla tassa di manomorta.

COSTA, ministro guardasigilli, dichiara all'onorevole Brunetti che questo supplemento di congrua ha carattere strettamente personale. Quanto alla questione della tassa, deve essere decisa dai tribunali.

(Approvansi i capitoli 32 e seguenti fino al 36).

BUDASSI, sul capitolo 37, osserva che la legge abolitiva delle decime rimase in parte lettera morta, perchè i parroci sostennero in ogni caso che le decime erano, non sacramentali, ma dominicali, donde innumerevoli e costosissime liti.

Vorrebbe dunque che si provvedesse, e, se occorre, si modificasse la legge.

COSTA, ministro guardasigilli, osserva che la distinzione fra le decime sacramentali e dominicali ha fondamento nel diritto comune, ed è un principio di giustizia che le decime dominicali siano mantenute.

Comunque, cercherà di eliminare, per quanto è possibile, gli inconvenienti.

(Approvansi i rimanenti capitoli del bilancio della spesa sul

Fondo culto — Approvasi il bilancio dell'entrata e della spesa pel Fondo di beneficenza e religione della città di Roma — Approvansi le varie tabelle e i varî articoli del disegno di legge).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta per le elezioni ha convalidato l'elezione del quarto collegio di Roma in persona dell'onorevole De Felice Giuffrida.

Interrogazioni.

BORGATTA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede, ai ministri della pubblica istruzione e dell'interno, in presenza di provvedimenti che si discutono in un Parlamento estero contro l'esercizio professionale medico da parte di stranieri, benchè residenti in quel paese e quivi laureati quali provvedimenti intenda prendere il Governo italiano a riguardo di stranieri di quella nazionalità, i quali non pure non hanno chiesta la cittadinanza italiana, ma liberamente esercitano nel Regno la professione, senza essere forniti del rispettivo titolo accademico, delle Facoltà universitarie italiane.

« Santini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole guardasigilli, per sapere se intenda di presentare un apposito disegno perchè sieno determinati per legge i motivi di irricevibilità dei ricorsi penali alla Corte di cassazione.

« Aguglia, Camera, Manna. »

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

SALANDRA domanda che il disegno di legge sul Regio Commisario civile in Sicilia, attesa la sua importanza, sia iscritto nell'ordine del giorno subito dopo il bilancio del Ministero di agricoltura.

LACAVA osserva che i bilanci sono ancora molto arretrati. Domanda a che punto siano le relazioni degli altri bilanci, le quali non furono ancora presentate.

PRESIDENTE crede che fra pochissimi giorni saranno presentate altre relazioni.

FILÌ-ASTOLFONE, della Giunta del bilancio, crede che fra pochissimi giorni tutte le relazioni saranno presentate.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, risponde all'onorevole Salandra che i bilanci debbono aver la precedenza su qualsiasi altro argomento. Assicura però che egli stesso desidera che queste leggi sulla Sicilia siano discusse al più presto possibile.

SALANDRA domanda che queste leggi siano iscritte immediatamente dopo il bilancio dell'agricoltura, che è il solo iscritto nell'ordine del giorno, salvo di dar la precedenza agli altri bilanci appena ne siano pubblicate le relazioni.

PRESIDENTE. Avverte che vi è anche il disegno di legge per la pensione ai caduti d'Africa, che è urgentissimo.

PANTANO, domanda che dopo il bilancio dell'agricoltura sia iscritto, per connessione di materia, il disegno di legge sui Consorzi minorari, già approvato dal Senato.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, insiste assolutamente perchè i bilanci abbiano la precedenza su tutto.

ZAVATTARI domanda che per le sedute mattutine sia inscritto il disegno di legge per l'inchiesta sul personale ferroviario.

PRESIDENTE propone che le leggi di Sicilia vengano immediatamente dopo i bilanci.

La legge per le famiglie dei caduti in Africa potrà essere posta in principio di qualche seduta pomeridiana.

E lo stesso potrà farsi di altre leggi urgentissime, che non diano luogo a discussione.

La seduta termina alle 19.25.

DIARIO ESTERO

Il ministro delle colonie di Granbretagna, signor Chamberlain, ha presieduto, in questi giorni, il banchetto delle Camere di Commercio del Regno Unito. Esso ha pronunciato, in questa occasione, un nuovo discorso nel quale ha propugnato l'unione delle colonie colla Metropoli in materia commerciale.

« L'avvenire dell'Inghilterra, disse egli, dipenderà specialmente dalle popolazioni dal dì là dei mari. I nostri compatrioti ci abbandonano in numero sempre più considerevole, per recarsi in paesi lontani.

« Noi ci auguriamo che le terre ove essi si recano siano altrettanto inglesi, quanto quelle che abbandonano, e che essi stessi continuino a condividere le nostre aspirazioni per la grandezza della razza britannica. Le forze che tendono alla coesione dell'Impero sono superiori a quelle che tendono alla sua disgregazione. »

Il signor Asquith, già ministro dell'interno, parlando a Reading delle vedute del signor Chamberlain sulle relazioni delle colonie colla Metropoli, ha espresso l'opinione che esse sono chimeriche.

***

I giornali inglesi annunziano che il posto di Suarda, occupato recentemente dalla cavalleria egiziana, sarà messo in istato di difesa. Vi si istalleranno due battaglioni d'infanteria con una batteria di artiglieria da campagna e qualche cannone Maxim.

Il sirdar, generale Kitchener, si ritiene padrone di tutta la valle del Nilo tra Wadyhalfa, sulla frontiera sud dell'Egitto, e Suarda, cioè a dire di una intera striscia di territorio sudanese che si estende sopra una lunghezza di circa duecento chilometri. Tutti i capi che comandavano questa regione, cioè quarantacinque emiri, compreso Hemuda e ad eccezione del solo Osman Ayrak, che è fuggito, sarebbero caduti nel combattimento di Firket.

***

I giornali tedeschi ricevono da Potsdam il testo del brindisi che l'Imperatore Guglielmo ha fatto in onore dello Czar Nicolò di Russia

« Sono trascorsi venticinque anni - disse l'Imperatore Guglielmo - da quando in una bella giornata di giugno, Sua Maestà il defunto Imperatore Alessandro II, nel suo viaggio a Berlino, ricevette mio padre, mio fratello e me. L'Impero tedesco era appena sorto e le gravi perdite che la morte aveva prodotto nelle file degli ufficiali della Guardia, avevano colpito profondamente anche il cuore di Sua Maestà. Rivoltosi a mio padre, con cordiali parole, egli mi consegnò l'uniforme di questo reggimento dicendo: « In segno del mio affetto per lo zio Guglielmo, per te e la tua famiglia e come prova del mio attaccamento e del mio amore per il vostro esercito e per la vostra guardia ». Queste parole sono rimaste profondamente scolpite nel mio cuore e con orgoglio e riconoscenza ripenso a quel tempo.

Sua Maestà lo Czar, attualmente regnante, ha avuto la bontà, salendo al trono, di accogliere questo reggimento fra i reggimenti della guardia del corpo e nello stesso giorno diresse a me un telegramma cordiale, in cui faceva gli auguri per il reggimento e nominava mio figlio maggiore *à la suite* del reggimento. Nel mentre io ringrazio per questa nuova distinzione ed esprimo la mia gioia di vedere qui un generale russo per incarico dello Czar, levo il mio bicchiere alla salute di Sua Maestà lo Czar e del mio bel reggimento dei granatieri. Viva Sua Maestà e il reggimento! »

***

Il *Central News* pubblica una corrispondenza da Madrid nella quale si fanno rivelazioni sulla campagna di Cuba e sul modo con cui essa fu condotta fin qui.

Nella corrispondenza si afferma che il Governo spagnuolo ha deciso di richiamare da Cuba due generali che si sono dimostrati incapaci.

La stessa corrispondenza rileva che il ministero spagnuolo ha adottato le disposizioni necessarie per mandare in autunno a Cuba altri 30 mila uomini e grandi quantità di munizioni.

Secondo un telegramma che l'*Indépendence Belge* riceve da Madrid, all'Avana sarebbe incominciata la stagione delle pioggie. Le operazioni offensive sarebbero quindi rimandate al mese di novembre.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero, ieri sera, un pranzo in onore di sir Seymour ammiraglio comandante la flotta inglese del Mediterraneo, oggi ancorata nella rada di Civitavecchia.

Al pranzo, oltre i personaggi di servizio della R. Casa furono invitate le LL. EE. l'ambasciatore d'Inghilterra sir Clare Ford, il presidente del Consiglio on. Marchese di Rudinì ed i ministri degli Esteri e della Marina onorevoli Duca di Sermoneta e Brin.

Dopo pranzo le LL. MM. con S. A. R. il principe di Napoli tennero circolo.

Dall'Eritrea. — L'*Agenzia Stefani* ha da Massaua 13:

« Del corpo di spedizione rimarranno in Africa solamente il 19° battaglione fanteria, il 3° battaglione bersaglieri, il 3° battaglione alpini, la 4ª e la 6ª batteria d'artiglieria e la 4ª compagnia del genio. »

Processo Baratieri.—L'*Agenzia Stefani* ha dall' Asmara 12:

« Oggi è terminato il processo Baratieri.

La sentenza non è ancora pubblicata.

Corre voce che il generale Baratieri sia stato assolto a parità di voti. »

E colla data del 13:

« La sentenza del Tribunale di guerra sarà letta domani »

Marina militare. — S. E. il Ministro della Marina, con il suo *foglio d'ordini* di ieri, ha disposto che col 26 corr. la Regia nave *Vespucci* passi in armamento a Taranto, per la campagna di istruzione degli allievi-macchinisti, col seguente Stato Maggiore: Capitano di vascello (da destinarsi), comandante; capitano di corvetta Martini Giovanni, ufficiale in 2°; tenenti di vascello Bracchi Felice, Spagna Carlo e Martini Alessandro; sottotenente di vascello ff. da tenente di vascello Montese Domenico; sottotenenti di vascello Santangelo Francesco e Incontri Attilio; guardiamarina Rossi Geremia, Tagliavia Luigi, Guzzolini Luigi, Cappello Eugenio e Gazzola Giovanni; capo-macchinista di 1ª classe De Merich Francesco; capi-macchinisti di 2ª classe Erba Federico, Asso Luigi e Peluso Antonio; capo-macchinista di 3ª classe Piccirillo Raffaele; medico di 1ª classe Moliterni Gennaro; Medico di 2ª classe Gatta Antonio; commissario di 1ª classe Pinon Luigi.

— Ieri passò per Civitavecchia, senza toccare il porto, la R. Nave scuola *Vittorio Emanuele* proveniente dal Levante ed in rotta verso Ponente. Essa fece evoluzioni intorno alle navi inglesi scambiando con l'ammiraglia inglese *Remillies* le salve d'uso.

La R. Nave *Cristoforo Colombo*, con a bordo S. A. R. il Duca degli Abruzzi, é partita stamane da Valparaiso per il Plata.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Fulda*, del N. L., proveniente da New-York giunse a Genova ed il piroscafo *Città di Genova*, della linea La *Veloce*, da San Thomas proseguì per Teneriffa e Genova.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Costanzi — *Champignot*, ore 21.

Nazionale — *La Forza del destino*, ore 21.

Valle — *Na mbroglia amorosa*, ore 21.

Quirino — *Rigoletto*, ore 21.

Manzoni — *Il ridicolo*, ore 21.

Panorama Nazionale — *Le Lieure* (Via Mortaro, 17) *Russia*.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 12. — Il *Daily News* crede che lord Salisbury farà oggi, alla Camera dei Lordi, una dichiarazione importante riguardo alla campagna anglo-egiziana nel Sudan.

MADRID 12. — Si ha dell'Avana: Le colonne spagnuole continuano ad inseguire attivamente g'insorti.

Il capitano Lopez sconfisse a Bayano bande d'insorti, che ebbero 18 morti.

Il colonnello Figueroa sconfisse a Lomas Santa Barbara gl'insorti, che ebbero 14 morti.

La guarnigione di Trinidad, coadiuvata dalla cannoniera *Alcedo*, fece una ricognizione sulla costa da Rio San Juan (Matanzas), uccidendo 7 insorti.

Il generale Gasco sloggiò da Tumba Vacas la banda di Calisto Garcia, la quale ebbe numerose perdite.

Anche il comandante di San Juan sconfisse gl'insorti, uccidendone 20.

BUDAPEST, 12. — La Commissione del bilancio della Delegazione austriaca ha terminato i suoi lavori approvando all'unanimità la relazione del Relatore Dumba.

La relazione loda la chiara esposizione fatta dal conte Goluchowkski, esprimendo specialmente grande soddisfazione per le calde parole da lui pronunziate verso la Germania e verso l'Italia, nonchè sulle dichiarazioni riguardo alle relazioni colla Russia.

La relazione parafrasa quindi, approvandole, le dichiarazioni del conte Goluchowski sulla Bulgaria, la Serbia, la Rumania e sulle relazioni coll' Inghilterra e colla Francia.

Il relatore accenna pure all'inalterabile mantenimento della triplice alleanza, alle relazioni rese amichevolissime con tutte le potenze ed alla stretta osservanza dei trattati; epperò felicita il conte Goluchowski per lo splendido successo della sua politica, esprimendo sopratutto viva soddisfazione per l'iniziativa presa l'anno scorso dal Gabinetto austro-ungarico per stabilire un accordo fra le potenze, affinchè la loro azione o il loro intervento in Oriente avvenisse in base ad un accordo comune. La relazione infine esprime la convinzione che il conte Goluchowski continuerà anche in avvenire a fare il possibile per mantenere i preziosi benefici della pace e conclude esprimendo la piena fiducia che la delegazione unanime, ad eccezione di un deputato, professa verso il Ministro.

COSTANTINOPOLI, 12. — Ha avuto luogo uno scontro sulle colline del villaggio di Moutzli tra le truppe ed una banda di briganti, che è stata battuta e dispersa.

Alcuni notabili cristiani si sono recati dalle autorità dell'isola di Candia per esprimere, da parte degli abitanti, i loro sentimenti di devozione verso il Governo ottomano e dichiarare che non hanno mai avuto relazioni coi fautori dei disordini.

La tranquillità è perfetta alla Canea e nelle sue vicinanze.

PARIGI, 12. — La Commissione del bilancio ha continuato la discussione del progetto di legge sulla riforma delle imposte dirette ed ha approvato, con 15 voti contro uno, la proposta dell'imposta sulla rendita.

L'AVANA, 12. — Gl'insorti hanno incendiato parecchi villaggi a venticinque chilometri dall'Avana.

PARIGI, 12. — La Commissione del bilancio fissò, in conformità al progetto del Governo, al 4,50 per 0/0 l'imposta sui valori mobiliari ed approvò, senza modificazioni, gli articoli che regolano le norme per la riscossione della imposta sui valori esteri.

NEW-YORK, 12. — Il *World* dice che la Convenzione democratica del Minnesota essendosi pronunciata per il tipo aureo, sembra probabile che il successore dell'attuale Presidente,

Cleveland, non sarà un partigiano della libera coniazione dell'argento.

BUDAPEST, 12. — La Commissione della marina della Delegazione ungherese votò, senza modificazioni, il bilancio ed espresse all'ammiraglio Sterneck la sua piena fiducia per la sua instancabile ed utile opera e la speranza che egli vorrà continuarla a vantaggio della monarchia e sopratutto della marina.

PARIGI, 12. — *Senato.* — Malgrado una vivissima opposizione, la quale sostenne che l'Esposizione universale del 1900 è una follìa, che può costituire un pericolo dal punto di vista finanziario ed anche da quello della politica estera, si approva definitivamente il progetto, quale è stato votato dalla Camera dei Deputati.

COSTANTINOPOLI, 12. — I Turchi avrebbero distrutto venti villaggi nell'isola di Candia.

La Porta smentisce la notizia secondo la quale i Turchi avrebbero sequestrato una nave greca carica di munizioni per i candiotti.

Il Consiglio dei Ministri si è occupato della situazione finanziaria.

CAIRO, 13. — Il maggiore Murdoch si è impadronito di un grande villaggio di fronte a Suarda, prendendo molte munizioni e molti viveri.

PARIGI, 13. — Il Principe Vittorio Napoleone smentisce la voce della sua abdicazione da pretendente alla Corona di Francia in favore del Duca d'Orléans.

BARCELLONA, 13. — Sono stati fatti 102 arresti in seguito allo scoppio della bomba di domenica.

ATENE, 13. — Lo sgombro delle città, da parte delle truppe turche nell'isola di Candia, ha diminuito l'agitazione.

SUAKIM, 13. — Non è pervenuto alcun ordine alle truppe anglo-egiziane di marciare su Berber.

LONDRA, 13. — La cauzione per ciascuno degli imputati nel processo Jameson, è stata portata a 50,000 franchi.

La difesa sosterrà l'incompetenza del Tribunale.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 12 giugno 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	762.8
Umidità relativa a mezzodì	51
Vento a mezzodì	SW moderato.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 24.°0
	Minimo 15.°1
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 12 giugno 1896.

In Europa barometro depresso al Centro; 755 Vilna; elevato all'Ovest, 769 La Carogna.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato di oltre 1 mm. pioggie leggiere sul continente; venti freschi od abbastanza forti intorno al ponente; mare mosso o agitato costa tirrenica; temperatura irregolarmente cambiata.

Stamane: cielo sereno all'estremo S e sulle Isole, coperto o nuvoloso altrove; venti qua e là freschi intorno al ponente.

Barometro: 760 Verona, Modena; 761 Livorno, Ancona; 763 Roma; 764 Napoli,; 765 Palermo.

Mare mosso o agitato sul Tirreno.

Probabilità: venti deboli o freschi intorno al ponente; cielo vario con qualche pioggia o temporale specialmente al N; ancora mosso sul Tirreno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 giugno 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	23 1	14 0
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	19 2	15 8
Massa Carrara	3/4 coperto	legg. mosso	19 2	15 1
Cuneo	sereno	—	21 4	11 4
Torino	1/4 coperto	—	20 5	13 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	1/4 coperto	—	24 0	13 2
Domodossola	1/2 coperto	—	19 3	10 0
Pavia	3/4 coperto	—	24 3	13 1
Milano	1/2 coperto	—	22 3	13 5
Sondrio	sereno	—	17 6	11 4
Bergamo	1/4 coperto	—	18 4	12 7
Brescia	caligine	—	22 5	14 5
Cremona	3/4 coperto	—	23 8	16 3
Mantova	1/2 coperto	—	22 2	17 4
Verona	coperto	—	22 2	15 5
Belluno	—	—	—	—
Udine	3/4 coperto	—	21 4	13 2
Treviso	1/4 coperto	—	22 4	15 4
Venezia	1/2 coperto	calmo	22 2	16 4
Padova	1/4 coperto	—	23 0	15 1
Rovigo	1/2 coperto	—	24 6	13 9
Piacenza	coperto	—	22 0	15 0
Parma	1/2 coperto	—	21 8	15 2
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	23 4	15 0
Modena	1/4 coperto	—	24 2	14 5
Ferrara	1/4 coperto	—	21 9	15 9
Bologna	1/4 coperto	—	23 2	15 8
Ravenna	1/2 coperto	—	24 5	12 2
Forlì	1/4 coperto	—	23 8	15 2
Pesaro	1/4 coperto	calmo	24 5	15 7
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	24 3	17 0
Urbino	caligine	—	21 1	12 2
Macerata	1/4 coperto	—	22 2	14 6
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	22 0	15 0
Perugia	3/4 coperto	—	22 3	12 5
Camerino	3/4 coperto	—	19 9	11 9
Pisa	coperto	—	21 8	14 6
Livorno	coperto	legg. mosso	20 6	15 5
Firenze	coperto	—	20 4	14 5
Arezzo	3/4 coperto	—	19 3	12 3
Siena	1/2 coperto	—	19 3	11 5
Grosseto	1/4 coperto	—	27 0	21 8
Roma	coperto	—	23 6	15 1
Teramo	sereno	—	25 1	14 6
Chieti	1/4 coperto	—	24 0	11 0
Aquila	sereno	—	18 0	10 0
Agnone	1/4 coperto	—	18 7	9 9
Foggia	1/4 coperto	—	29 5	17 0
Bari	1/4 coperto	calmo	22 4	15 9
Lecce	sereno	—	26 4	15 0
Caserta	piovoso	—	23 8	14 7
Napoli	coperto	mosso	20 7	16 3
Benevento	3/4 coperto	—	23 2	15 0
Avellino	piovoso	—	21 2	14 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	18 1	10 3
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	17 4	8 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	21 5	17 8
Trapani	coperto	calmo	24 0	18 2
Palermo	sereno	calmo	28 5	12 4
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	27 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	24 0	13 2
Messina	sereno	calmo	24 0	18 7
Catania	sereno	calmo	23 9	15 4
Siracusa	sereno	calmo	26 0	16 6
Cagliari	sereno	calmo	—	15 0
Sassari	1/2 coperto	—	20 0	13 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 Giugno 1896.

VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
		RENDITA 5 % 1ª grida		— —	95,30 27½ 25 22½		— —
		RENDITA 5 % 2ª grida	95,10	95 10	95,20 25 27½		— —
		detta in cartelle di L. 50 a 200		— —			— —
		» » di L. 25	95,65	— —			— —
		» » di L. 10	95,65	— —			— —
		» » di L. 5		— —			— —
		detta 4 ½ %	101,20	— —			— —
		» » in cartelle di L. 45 a 180	101,30 32½	— —			— —
		» » » 3 a 45		— —			— —
		» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 —
		» » » interamente liberati		— —			101 —
		detta 4 %		— —			95 10
		» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
		detta 3 % 1ª grida		— —			— —
		detta 3 % 2ª grida		— —			56 10
		detta 3 % piccolo taglio	56,30	— —			— —
		Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 25
		Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 —
		Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
		Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			477 —
500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			467 —
500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			317 50
500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			499 —
500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			499 —
		Azioni Strade Ferrate.					
500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			681 —
500	500	» » Mediterranee		— —			518 —
250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
500	500	» » della Sicilia		— —			— —
		Azioni Banche e Società diverse.					
900	700	Az. Banca d'Italia		— —			735 —
250	250	» Banco di Roma		— —			140 —
500	500	» » Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			440 —
500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			341 —
500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	814		— —
500	500	» » Acqua Marcia		— —			1240 —
250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	218 218½ 219		— —
500	500	» » Immobiliare		— —			15 —
150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			72 —
100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			200 —
125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	223 222½		— —
250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			320 —
100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	120		— —
250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			115 —
		» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —
250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
		Azioni Società Assicurazioni.					
100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			91 — (1)
250	125	» » - Vita		— —			211 — (2)

5,00 — (2) ex L. 5,50.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZ nomin
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	289 50
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno. . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	460 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	195 —
»	250	250	» » » 4 %	. . . .	— —	. . . .	. . . .	78 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	515 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3 .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione speciale.					
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana. .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	. . . .	— —	. . . .	. . . .	54 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ott. 90	200	200	» » dei Materiali Laterizi . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torin[o]
2	Francia. . . .	90 giorni .	— —	106 45	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque .	— —	107 —	106 35	107 02½ 107	107 106 67½	107 05 106 95	107 02½
2	Londra	90 giorni .	— —	26 78½	26 78	— —	— —	— —	— —((
	»	Chêque .	— —	26 91	— —	26 94	26 94	26 95 90	26 93½
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chêque .	— —	132 —	— —	132 02½ 132	132 05 132	132 20 131 90	131 92½

Risposta dei premi . . 26 giugno
Prezzi di Compensazione 26 »

Compensazione . . . 27 giugno
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 (

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1896

Rendita 5 %	93 70
detta 4½ %	100 —
detta 4 %.	93 70
detta 3 %.	56 —
Prestito Rothschild . . .	— —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	
» detto (1ª Emissione) 4 %	462 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	322 —
» » » B. d'It. 4 %	492 —
» » » » 4½ %	499 —
Azioni Ferr. Meridionali .	670 —
» » Mediterranee .	510 —
» Banca d'Italia . .	720 —
» Banco di Roma . .	140 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	293 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	810 —
» » Acqua Marcia .	1235 —
» » Condotte d'acqua	214 —
» » Immobiliare . .	15 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	70 —
» » Gener. Illuminaz.	200 —
» » An. Tramway-Om.	217 —
» » Navig. Gen. Ital.	315 —
» » Metallurgica Ital.	106 —
» » Piccola Borsa di Roma	116 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risanamento di Napoli . . .	20 —
» » Credito Italiano.	525 —
» Fondiaria Incendio .	95 —
» » Vita . .	216 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	285 —
» Strade Ferr. del Tirreno	455 —
» Soc. Immobiliare . .	200 —
» » » 4 % .	70 —
» Ferr. Sec. della Sard .	280 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	170 —
Azioni Banca Generale . .	55 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contan[ti] nelle varie Borse del Regno.

11 giugno 1896.

Consolidato 5 %. . . . . L. 95 318
Consolidato 3 % nominale . . . . » 55 69

La Commissione Sindacale

AUGUSTO PALLADINI.
LEONIERO ROSELLINI.
ORESTE PUERI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ERNESTO DELVITTO.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.